SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

388ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 19799

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 19799
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 19800
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 19800
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 19799
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 19799

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni 19837

Discussione delle mozioni nn. 60, 62, 64, 65 e svolgimento dell'interpellanza n. 380, concernenti il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione:

PRESIDENTE 19804
* CHIARIELLO 19817
IANNELLI 19806
MACCARRONE Antonino 19826
PIERACCINI 19819
SIGNORELLO 19807
VENANZI 19804

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Biaggi per giorni 2, Oliva per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1971 » (1463).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, numero 787, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (1459).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CELIDONIO, BLOISE, BARDI, AVEZZANO COMES, VIGNOLA e CIPELLINI. — « Modifiche alle vigenti disposizioni in tema di danni di guerra » (1460);

VIGNOLA, BLOISE, CASTELLACCIO, ALBANESE, FERRI, BARDI, CELIDONIO e CIPELLINI. — « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali » (1461);

PICARDO, NENCIONI, FILETTI e FRANZA. — « Proroga delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili » (1462).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DE DOMINICIS. — « Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, per autorizzare i Consorzi dei bacini imbriferi montani ed i Comuni compresi nei bacini stessi e non consorziati a contrarre mutui per l'esecu-

zione di opere pubbliche » (1441), previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione;

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1971 » (1463).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata » (1389), previ pareri della 7ª e della 9ª Commissione e della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

PELIZZO ed altri. — « Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (986), *con il seguente nuovo titolo*: « Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni »;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale » (1447).

Discussione delle mozioni nn. 60, 62, 64, 65 e svolgimento dell'interpellanza n. 380, concernenti il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni nn. 60, 62, 64, 65 e lo svolgimento dell'interpellanza n. 380, concernenti il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Si dia lettura delle mozioni e della interpellanza.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCCALA', ARNONE, AVEZZANO COMES, BERMANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CATELLANI, CELIDONIO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRI, FORMICA, JANNUZZI, MINNOCCI, RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO, TOLLOY. — Il Senato,

considerata la necessità che la nascita delle Regioni sia prontamente seguita dagli adempimenti che ancora incombono allo Stato per rendere vitale il nuovo istituto;

ritenuto che al predetto fine sia altresì necessario garantire al Paese che, nel provvedere a tali adempimenti, lo Stato si ispiri con sincera convinzione ai princìpi di decentramento scritti nella Costituzione,

impegna il Governo:

1) a definire in modo unitario, in sede di Consiglio dei ministri, l'interpretazione dei criteri fissati dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio della delega legislativa concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione ed il relativo personale, e ad impartire, conseguentemente, direttive vincolanti alle Commissioni interministeriali incaricate della stesura dei decreti delegati;

2) ad attenersi rigorosamente, nell'emanazione dei predetti decreti, al concetto fondamentale a cui si ispira il citato articolo 17 della legge finanziaria, in base al quale la cura degli interessi nazionali ed interregionali da parte dello Stato, nei confronti di ciascuna Regione, si realizza non con la riserva allo Stato di funzioni relative a determinate sub-materie, comprese tra quelle indicate nell'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio di una funzione di indirizzo e di coordinamento relativamente a tutte le funzioni da trasferire, con la conseguenza che il trasferimento deve essere di regola pieno ed integrale, con la sola eccezione delle materie per le quali la Carta costituzionale ha espressamente definito le materie medesime con riferimento all'interesse regionale (tranvie e linee automobilistiche, viabilità, acquedotti, lavori pubblici);

3) ad interpretare la funzione statale di indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 17 della legge finanziaria come funzione da esercitarsi con legge o con atto collegiale di Governo, escludendosi in ogni caso l'esercizio della funzione stessa con atti di singoli Ministri;

4) a procedere senza indugio alla consultazione dei rappresentanti delle Regioni interessate allo scopo di concordare l'interpretazione dei criteri di delega e l'impostazione dei decreti di trasferimento delle funzioni;

5) ad emanare i predetti decreti di trasferimento via via che ne sia stata completata la stesura, di modo che le Regioni possano gradualmente immettersi nell'esercizio delle loro competenze, senza attendere la scadenza del termine di due anni fissato per l'adempimento della delega;

6) ad assicurare una sistematica consultazione delle Regioni anche per l'elaborazione delle leggi-cornice, nonchè in ordine alla preparazione del programma economico nazionale 1971-75;

7) a riconoscere alle Regioni, in attesa che vengano approvate le iniziative intese a meglio regolarne l'esercizio, il potere di controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali, attraverso il Comitato di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, consentendo a quest'ultimo di avvalersi, ove occorra, del personale dello Stato attualmente addetto al controllo;

8) ad emanare senza ritardo le disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281;

9) ad impartire alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato le opportune direttive affinchè le richieste avanzate dalle Regioni per ottenere il comando di personale statale siano soddisfatte nel rigoroso rispetto dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale affida ai Consigli regionali il compito di stabilire la misura necessaria ad assicurare il funzionamento normale delle Assemblee e delle Amministrazioni regionali nell'attuale fase transitoria, a tal fine istituendo, ove occorra, un'apposita Commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esame delle richieste anzidette. (moz. - 60).

MACCARRONE Antonino, MENCHINELLI, BONAZZI, PREZIOSI, VENANZI, FABIANI, PERNA, BORSARI, ROSSI, MAGNO. — Il Senato,

considerata la necessità di una sollecita, tempestiva attuazione delle deleghe legislative già approvate dal Parlamento e di una impegnata attività per dare fin dall'inizio piena vitalità alle Regioni a statuto ordinario, nel pieno rispetto dei princìpi di autonomia e di decentramento fissati dalla Costituzione,

impegna il Governo:

1) a definire collegialmente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, le direttive vincolanti a cui debbono uniformarsi i singoli Ministeri interessati all'attuazione della delega di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'osservanza scrupolosa e l'interpretazione unitaria dei princìpi e dei criteri direttivi ivi contenuti; a comunicare tale deliberazione ai Consigli regionali interessati ed alla Commissione parlamentare per gli affari regionali; a fissare precise scadenze per la comunicazione alle

Regioni delle norme proposte per la formazione dei decreti delegati, in applicazione del secondo comma dell'articolo 17 della legge citata, in modo da consentire alle Regioni di predisporsi alla formulazione dei pareri richiesti e di immettersi gradualmente ed organicamente nell'esercizio delle funzioni trasferite;

2) ad attenersi rigorosamente, nella emanazione dei predetti decreti, al principio ispiratore dell'articolo 17 della legge citata, secondo cui il trasferimento delle funzioni statali per le materie elencate all'articolo 117 della Costituzione deve essere organico e totale, per cui, di conseguenza, nell'eventualità della individuazione di funzioni statali residue non trasferibili, deve farsi in ogni caso ricorso al potere di delega previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in modo da garantire alle Regioni, nelle materie indicate, l'organico esercizio delle potestà normative ed amministrative proprie e di quelle amministrative delegate dallo Stato;

3) ad interpretare la funzione statale di indirizzo e coordinamento, riservata dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 17), come funzione da esercitarsi con legge o con atti collegiali del Consiglio dei ministri, escludendosi in ogni caso l'esercizio della funzione stessa con atti di singoli Ministri;

4) ad assicurare una sistematica consultazione delle Regioni in ordine alla preparazione del programma economico nazionale ed alla formulazione di leggi generali di riforma e di princìpi che interessino in ogni caso materie di competenza delle Regioni;

5) a non ostacolare l'emanazione, da parte delle Regioni, di norme legislative e l'adozione di deliberazioni su materie di propria competenza, con esclusione di quelle per le quali è previsto il trasferimento di funzioni statali a norma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

6) a non frapporre ostacoli al regolare esercizio del potere di controllo sulle provincie, sui comuni e sugli altri enti locali da parte del comitato regionale di controllo, fin dal momento della sua costituzione, consentendo a tal fine che questo si avvalga, per l'organizzazione degli uffici, del personale degli enti locali ed, eventualmente, del personale statale necessario;

7) ad impartire senza indugio alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato le opportune direttive affinchè le richieste avanzate dalle Regioni per ottenere il comando di personale statale siano soddisfatte;

8) ad interpretare l'articolo 16, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel senso che l'attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi, di cui all'articolo 7 della citata legge, debba avere inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla deliberazione dei rispettivi statuti da parte dei Consigli regionali;

9) ad emanare senza ritardo le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni. (moz. - 62)

IANNELLI, DINDO, TANSINI, CIFARELLI, PINTO, BUZIO, DARE', DI BENEDETTO, GARAVELLI, PAUSELLI, TEDESCHI. — Il Senato,

considerata la necessità di una tempestiva emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

impegna il Governo:

a) ad ispirarsi, nell'emanazione dei decreti stessi, al principio di un pieno decentramento, con preciso riferimento alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione;

b) ad individuare, nelle attività attribuite alle Regioni, quelle attinenti alle esigenze di carattere generale ed unitario, ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dalla ricordata legge n. 281 del 1970;

c) ad impartire sollecitamente le norme per la redazione dei bilanci regionali, così come stabilisce l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) ad emanare tempestive direttive alle Amministrazioni centrali e periferiche

per il comando del personale statale presso gli Enti regionali. (moz. - 64)

SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BARTOLOMEI, TESAURO, DEL NERO, MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO, TREU, DE VITO, COLLEONI. — Il Senato,

considerata la necessità di procedere rapidamente in modo organico a dare completa attuazione all'ordinamento regionale secondo i princìpi della Costituzione;

considerato che l'effettiva realizzazione di tale fondamentale riforma delle strutture dello Stato è condizione essenziale non soltanto per realizzare quella visione pluralistica e comunitaria che fu patrimonio dei costituenti e per garantire la pienezza dei diritti di libertà riconosciuti ai singoli gruppi, ma altresì per attuare una radicale revisione dei criteri, delle competenze e dei mezzi di azione dell'apparato statale,

impegna il Governo:

a) a precisare i tempi nei quali, senza attendere gli ultimi mesi del periodo biennale per l'esercizio dei poteri delegati dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno emanati i decreti di trasferimento delle funzioni regionali nelle singole materie, anche in relazione all'opportunità di stabilire con legge, per talune di queste, i princìpi fondamentali che innovino la legislazione vigente, ed a procedere, quindi, con tempestività alla preventiva consultazione delle Regioni prevista dall'articolo 17, secondo comma, della legge finanziaria e comunque non oltre il 30 giugno 1971;

b) a rispettare il criterio che ispira il citato articolo 17 della legge finanziaria, secondo cui la salvaguardia degli interessi nazionali e delle altre Regioni si realizza non già con la riserva allo Stato (di funzioni in settori specificati) all'interno delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato relativamente alle materie da trasferire, sicchè il trasferimento stesso, nel rispetto del dettato costituzionale, abbia a riuscire pieno ed integrale;

c) a definire la natura degli atti mediante i quali deve esercitarsi la funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 17, primo comma, lettera *a*), della legge finanziaria, stabilendo che essa debba essere esercitata con atti legislativi o con deliberazione del Consiglio dei ministri e che, comunque, l'attività statale di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni è esercitata sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri e sotto la sua responsabilità, oltrechè dei Ministri competenti;

d) a predisporre le iniziative necessarie per conseguire l'adeguamento, richiesto dall'articolo 5 e dalla IX disposizione transitoria della Costituzione, della legislazione nazionale ai princìpi dell'autonomia e del decentramento, sia proponendo l'abrogazione totale o parziale ovvero la modifica delle leggi esistenti, sia vigilando criticamente perchè anche i provvedimenti normativi *in itinere* siano ispirati al rispetto delle sfere di competenza regionale;

e) ad adottare il metodo della consultazione sistematica delle Regioni in ordine a tutti i provvedimenti normativi o di alta amministrazione che possano interessare settori di loro competenza; dovrà, quindi, essere assicurata, in particolare, la partecipazione delle Regioni alla preparazione e all'attuazione del programma economico nazionale 1971-75 e delle altre leggi di piano;

f) a far applicare immediatamente, per quanto di sua competenza, gli articoli 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, al fine di mettere in grado le Regioni di esercitare i poteri di controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali in attesa di una organica legislativa dell'intero settore;

g) ad emanare senza indugio le disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, ai sensi dell'articolo 20, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ad assumere una iniziativa legislativa che eviti alle regioni l'osservanza di norme così palesemente inadeguate come quelle contenute nel te-

sto unico sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato. (moz. - 65)

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, PALUMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato in cui si trovano i lavori di studio necessari per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare la redazione dei bilanci delle Regioni, e dall'articolo 17 della stessa legge per disciplinare il passaggio alle Regioni stesse delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dello Stato.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che il termine di 6 mesi previsto dall'articolo 20 della legge n. 281 del 1970 è già quasi interamente trascorso e che all'emanazione delle norme volte a regolare il trasferimento alle Regioni delle materie attribuite alla loro competenza deve essere provveduto. (interp. - 380)

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio della sua presenza che sottolinea l'importanza che anche il Governo annette alla materia relativa ai problemi regionali, che nella corrente settimana hanno avuto il particolare interessamento del Senato.

Stante l'assenza dei presentatori della mozione n. 60, s'intende che abbiano rinunziato ad illustrarla.

V E N A N Z I . Domando di parlare per illustrare la mozione n. 62.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, la mozione che è stata presentata dal mio Gruppo si inserisce nell'esigenza di avere degli immediati chiarimenti e di dare noi stessi, per quanto concerne la nostra parte, indicazioni che diventano di estrema attualità in quanto quasi tutte le regioni hanno completato nei termini il lavoro per la predisposizione degli statuti. Alcuni di questi statuti sono già pervenuti al Senato e già per alcuni di essi è iniziato l'esame nella competente Commissione. L'attuazione dell'ordinamento regionale nel nostro Paese va dunque realizzandosi, sia pure con quei gravi ritardi subiti nell'adempimento dell'indicazione costituzionale. È quanto mai necessario oggi avere idee precise in ordine al funzionamento delle regioni e non consentire che, dato l'avvio attraverso le elezioni del 7 giugno scorso alla formazione dei consigli regionali, alla predisposizione degli organi e degli uffici ed al funzionamento del consiglio, della giunta e degli apparati, ancora embrionali, alle regioni venga negata la possibilità di lavorare, organizzando il proprio lavoro, per assolvere ai compiti ad esse affidati dall'articolo 117 della Costituzione, per inadempimenti ulteriori che atterrebbero al nostro Parlamento.

Già il punto primo della nostra mozione è diretto a chiedere che il Governo definisca « collegialmente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, le direttive vincolanti a cui debbono uniformarsi i singoli Ministeri interessati all'attuazione della delega di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ». Questo ci sembra necessario, anche perchè si abbiano comunicazioni non informali, affinchè vengano superate quelle resistenze che insorgono per l'attuazione della delega di cui all'articolo 17 della legge numero 281. C'è quindi l'esigenza che si proceda. di concerto e sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio, a imprimere, a dare direttive vincolanti cui debbono uniformarsi i singoli Ministeri interessati.

L'ingranaggio stesso, il meccanismo escogitato dall'articolo 17 della legge n. 281 impone un *iter* di esame preventivo di questi progetti di decreti delegati, aventi quindi, quando saranno regolarmente emanati, valore di legge ordinaria; impone il preventivo esame da parte delle regioni e un parere da parte della Commissione interparlamentare per le questioni regionali, già costituita nel 1953 perchè era adempimento costituzio-

nale, ma solo di recente in funzione per questi compiti nuovi ad essa attribuiti.

Si deve prevedere quindi che lo stesso *iter* formativo, per questa esigenza di assumere preventivamente i pareri delle regioni e della Commissione interparlamentare, non potrà essere di necessità estremamente breve. C'è quindi l'esigenza di porre in movimento il processo di traslazione dei poteri da parte dello Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e nei modi e nelle forme previste dall'articolo 17 della legge n. 281. Tale esigenza impone non solo un esame preventivo di concerto da parte dei vari Ministeri interessati sotto la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, ma anche delle scadenze che devono essere precise e preventivate per poter dare corso ordinato alla successione delle emanazioni di decreti delegati.

Inoltre la nostra ispirazione, il nostro indirizzo qual è stato illustrato nella mozione è quello che nell'attuazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge n. 281, il trasferimento dei poteri legislativi per le materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione debba essere attuato nel rispetto dell'indirizzo dato con la delega del potere di decretazione legislativa al Governo da parte del Parlamento. Pertanto il trasferimento delle funzioni legislative da parte dello Stato alle regioni, con i poteri inerenti alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, dovrebbe essere fatto globalmente e organicamente, non lasciando residui di funzioni allo Stato e anzi applicando quanto prevede il secondo comma del successivo articolo 118 della Costituzione in modo da garantire alle regioni l'esercizio organico delle potestà normative e amministrative nelle materie indicate come proprie ed in quelle che potrebbero essere delegate dallo Stato.

C'è poi il problema, che è stato indicato dallo stesso Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle regioni senatore Gatto, riguardante la discordanza di interpretazioni per quanto concerne la funzione di indirizzo e di coordinamento, riservata allo Stato dall'articolo 17 della legge n. 281 più volte ricordata, e soprattutto la natura e la forma degli atti di esercizio di questa funzione statale di indirizzo e di coordinamento che noi richiediamo sia esercitata attraverso leggi generali di indirizzo e non attraverso una riserva di funzioni o di atti di intervento di singoli Ministri in queste materie che sono assegnate alla regione ai sensi, appunto, dell'articolo 117.

Ecco quindi l'esigenza che queste leggi generali di indirizzo fissino princìpi generali per nulla incidendo e ledendo il principio dell'autonomia legislativa e del potere autonomo che nelle materie ad esse affidate possono e debbono esercitare le regioni.

Dall'esame degli statuti pervenuti fin qui svolto risulta che grande rilevanza hanno attribuito le regioni alla loro immissione nel processo di preparazione del programma economico nazionale e quindi anche alla loro partecipazione a tutti quegli atti che precedono la formulazione di leggi generali di riforma e di princìpio che interessino in ogni caso la loro stessa competenza.

Questa necessità di una sistematica consultazione delle regioni dovrebbe divenire uno dei princìpi fondamentali del funzionamento generale del nostro Stato che si articola, appunto, nelle regioni, nelle province e nei comuni: dovrebbe quindi costituire un metodo generale per l'attuazione di tutti quei princìpi di rinnovamento così sentiti, che traspaiono anche dagli stessi princìpi generali più volte enunciati dagli statuti delle regioni.

Attualmente questa fase delicatissima di passaggio dalla possibilità di funzionamento, che ormai le regioni costituite hanno acquisito, all'esercizio effettivo dei poteri che sono attribuiti alle regioni evidentemente esige urgenti altri provvedimenti. Il nostro Senato, su iniziativa di vari colleghi, ha già provveduto ad eliminare alcuni ostacoli che si frapponevano a questo passaggio, il più importante dei quali era di natura finanziaria. Infatti la legge finanziaria attribuiva alcuni gettiti tributari alle regioni soltanto in un tempo successivo all'approvazione degli statuti che purtroppo ancora non sono in grado di essere portati in Aula e quindi approvati dal Parlamento. Quindi l'esigenza di non frapporre ostacoli al regolare esercizio del potere delle regioni e

all'attività che esse già rivendicano, avendo costituito molte regioni lo stesso organo di controllo previsto dall'ordinamento attuale, di controllo, appunto, sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, questa esigenza, che noi sentiamo, l'abbiamo fatta presente nella nostra mozione come indirizzo generale di attuazione dell'ordinamento regionale. E abbiamo puntualizzato questa esigenza nella mozione perchè evidentemente temiamo il pericolo di questi ritardi nel dare la possibilità alle regioni a statuto ordinario — ormai fisicamente esistenti — di esercitare le funzioni ad esse attribuite sia nel campo legislativo, sia nel campo dell'amministrazione, sia nel campo dei controlli sugli enti locali. Ci pare assolutamente necessario, anzi indispensabile non entrare in una situazione difficile di crescenti diffidenze o di possibili urti; situazione che si potrebbe determinare tra questi organismi già costituiti, le regioni, e il Governo e il Parlamento per un non tempestivo loro intervento e per una non chiara linea di indirizzo da parte di quest'ultimo per l'attuazione almeno di quanto è già disposto dall'ordinamento attuale.

Questi sono i motivi che hanno spinto il nostro Gruppo a presentare la mozione che io ho svolto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Iannelli ha facoltà di illustrare la mozione n. 64.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, insieme ai senatori repubblicani abbiamo presentato una mozione per sollecitare un'ampia discussione circa le modalità per il trasferimento alle regioni delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e per impegnare il Governo ad emanare tempestivamente direttive alle amministrazioni centrali e periferiche per il comando del personale statale presso gli enti regionali. Una tale discussione a nostro avviso appare opportuna nel momento in cui le regioni, una volta approvati gli statuti, una volta costituite le giunte, stanno organizzandosi per esplicare i compiti che la Costituzione loro assegna.

Come è noto, l'articolo 17 della legge numero 281 del 1970, che ha modificato in parte la legge del 1953 — cosiddetta legge Scelba — prevede la delega al Governo per l'emanazione di decreti aventi valore di legge formale per regolare il passaggio delle funzioni dallo Stato alle regioni nelle materie in cui le regioni stesse hanno potestà legislativa ed amministrativa ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ma in tali materie vi sono alcune attività che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dai trattati e dagli obblighi internazionali. Ora è necessario che si individuino tali attività in modo che vi sia piena certezza in ordine a quali e a quante attività per ciascuna materia deve essere riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento; e ciò proprio per la salvaguardia di quelle esigenze di carattere unitario di cui sopra si è fatto cenno.

Alcuni settori di quest'Assemblea auspicano che una tale funzione di indirizzo e di coordinamento sia esercitata con legge ovvero con atto collegiale addirittura del Consiglio dei ministri ed escludono comunque l'esercizio della funzione stessa da parte dei singoli Ministri. Anche se ci rendiamo conto dei motivi, delle ragioni che sono a fondamento di tali istanze, non ci sentiamo tuttavia di condividerne fino in fondo l'impostazione. Certo, che un momento di collegialità nel fissare le direttive di coordinamento e di indirizzo debba esserci non v'è dubbio; ma che non tutti i provvedimenti debbano essere collegiali è altrettanto indubbio. Non possono essere sottratte infatti a nostro avviso ai singoli Ministri, senza scalfire alcuni principi della Carta costituzionale, funzioni che la Costituzione appunto loro attribuisce. Ed allora che un organo collegiale, per esempio il CIPE, provveda a fissare per le singole attività d'interesse generale ed unitario criteri univoci è assolutamente necessario. Ma nel contempo è opportuno lasciare alla competenza dei singoli Ministri l'emanazione dei provvedimenti concreti. È evidente che tali provvedimenti dovrebbero essere conformi alle direttive collegialmente presta-

bilite. In tal modo si salvaguarderebbero, a nostro avviso, e il momento della collegialità e le prerogative dei titolari dei singoli Dicasteri.

Sollecitiamo l'individuazione delle attività connesse alle esigenze unitarie e generali proprio perchè desideriamo che, senza ritardi, siano trasferite alle regioni le funzioni di cui agli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale e proprio perchè desideriamo che, nell'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge n. 281 del 1970, il Governo si ispiri ad un sano e pieno decentramento. Ma perchè ciò avvenga è necessario che si chiariscano fin d'ora i princìpi, le modalità, i criteri per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni.

Con la presentazione e la discussione delle mozioni abbiamo appunto offerto al Governo l'occasione e la possibilità di fornire a quest'Assemblea i necessari chiarimenti in tutta questa delicatissima materia in cui viene in rilevanza non soltanto la necessità di salvaguardare l'autonomia degli enti regionali, ma anche e soprattutto la necessità di salvaguardare l'esigenza di non scalfire le prerogative del nostro Stato unitario. Nella nostra mozione impegnamo al punto terzo il Governo ad impartire sollecitamente le norme per la redazione dei bilanci regionali, così come stabilisce l'articolo 20 della più volte ricordata legge n. 281 del 1970. Su questa nostra richiesta di impegno per il Governo concordano anche le altre mozioni presentate dagli altri Gruppi politici. Ritengo che il Governo non abbia difficoltà a considerare fondata una tale richiesta. Sono ormai trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 281 e l'emanazione delle disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni non è più procrastinabile.

Tali disposizioni sono necessarie non solo perchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese regionali è coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, ma anche perchè è auspicabile che per le regioni quali enti territoriali nuovi, dinamici non continuino ad essere applicabili le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato che, vecchie ormai di un secolo, dovrebbero essere rivedute anche per quanto attiene alla pubblica amministrazione statale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo, molto sinteticamente, illustrato la nostra mozione; abbiamo offerto utili spunti di discussione e ci dichiariamo fin d'ora disponibili a votare un ordine del giorno concordato tra i partiti della maggioranza che tenga conto delle nostre istanze, così come sono state bene illustrate nella nostra mozione (*commenti dall'estrema sinistra*), e delle istanze degli altri partiti, espresse nelle altre mozioni. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Signorello ha facoltà di illustrare la mozione numero 65.

S I G N O R E L L O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 3 luglio 1896, alla Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge per la conversione in legge del regio decreto 5 aprile 1896, per l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia, si apriva un dibattito, tra i più alti e significativi, sulle autonomie regionali e locali in Italia.

Giustino Fortunato — che prese per primo la parola — ebbe amare espressioni sulla situazione in generale del Paese. « Quasi mezza Italia — disse — è preda del disordine amministrativo, frutto di un'unica e medesima cagione: l'arbitrio, cioè, e il predominio delle clientele locali, sostituiti all'impero e alla sovranità della legge ». Per rimuovere le cause del pubblico malcontento, per « raggiungere il fine » che il Governo si propone con l'istituzione di un commissario civile per la Sicilia, « era egli necessario — si chiese Fortunato — e sarà egli utile di stabilire, come si vorrebbe fare, sotto altro nome l'istituto della regione »?

N E N C I O N I . Giustino Fortunato disse anche altre cose!

S I G N O R E L L O . Ma ha detto anche questo ed io sto riportando un suo discorso testualmente. « Se si intende — fu la risposta di Giustino Fortunato — attribuire ai cor-

pi locali, più o meno autonomi, vere e proprie funzioni di Stato, se di codeste funzioni voi volete loro commettere, insieme, la deliberazione e l'esecuzione: oh io non esito un istante solo a respingere lungi da me, nell'interesse stesso di quelli fra' miei corregionali, che più soffrono e più lavorano, un dono così fatto ».

Nella discussione intervennero alcuni tra i più illustri parlamentari del tempo. Alla fine si approvò la conversione in legge del regio decreto 5 aprile.

Ma lo scontro tra autonomisti e sostenitori dello Stato centralizzato si risolse in concreto con una nuova sconfitta dei regionalisti.

Dovevano passare ancora diversi anni prima che ci si rendesse conto che l'accentramento non era la risposta giusta ai problemi che si manifestavano nel periodo della formazione della Stato unitario, che la critica sturziana al centralismo statuale coglieva l'aspetto essenziale della crisi dello Stato; dovevano trascorrere decenni prima di rendersi conto delle conseguenze fortemente negative della forzata identificazione tra Stato unitario e Stato accentrato; doveva l'Italia attraversare amare esperienze prima che la tradizione democratica italiana, quella che tentò di esprimere con le autonomie un disegno alternativo a quello della classe dirigente che guidò il processo risorgimentale, potesse trovare nella Costituzione la espressione più significativa e qualificante. Dovevano trascorrere inoltre circa 20 anni perchè fosse evidente che il disegno regionalistico previsto nella Costituzione non rispondeva semplicemente ad ossequi formali e ad una tradizione politico-culturale, non rappresentava una sorta di rivincita nei confronti delle dirigenze liberali, ma rispondeva e risponde ad una profonda esigenza di rinnovamento dello Stato e di sviluppo della democrazia.

Dunque, secondo il dettato costituzionale, l'elaborazione politica e culturale democratica, le attese di questo momento aperto, pur nella sua complessità, ad esaltanti prospettive di libertà, le autonomie, il regionalismo non rappresentano un semplice elemento di novità rispetto al tradizionale sistema amministrativo italiano; rappresentano, invece, la chiave di volta per rinnovare radicalmente le impalcature statali, per dare sul terreno istituzionale-politico una risposta alla domanda che, prepotente, la realtà sociale pone e rivolge a tutta la classe dirigente e alla coscienza nazionale del Paese.

In altra sede, ricordando la costante e coerente tradizione autonomistica dei cattolici democratici, della Democrazia cristiana, si ribadì che l'istituto regionale non costituisce un ulteriore centro di potere, non vuole essere un modo di occupazione di classe dirigente, un semplice trasferimento di meccanismi di accentramento da Roma alle singole regioni, un nuovo, ma non per questo meno insopportabile, carrozzone burocratico, un'occasione per ulteriori spese improduttive.

Le regioni — secondo un'impostazione ed un'originale intuizione del partito al quale io mi onoro di appartenere e che si riallacciano alla più schietta elaborazione autonomistica del nostro Paese — rappresentano il modo più efficace per modificare lo Stato, adeguandolo alle esigenze di una società in sviluppo che si muove nell'ambito europeo, aperta ai problemi del mondo.

Il processo di accentramento dello Stato italiano, l'aumento delle sfere di intervento pubblico e la conseguente espansione della macchina burocratica si sono svolti e si svolgono in modo tale da rendere difficoltoso, per non dire impossibile, il loro coordinamento nell'ambito della responsabilità primaria dello Stato stesso.

Come risulta dalla nostra e dalla altrui esperienza, lo Stato democratico moderno è investito di una somma enorme di poteri che in molti casi non è in grado di esercitare. Il problema, per quel che ci riguarda, non è perciò semplicemente quello di limitare l'invadenza e lo strapotere dello Stato, quanto quello di liberare lo Stato da inutili incrostazioni e bardature, di restituire al Parlamento le funzioni sue proprie, di distribuire compiti e servizi secondo criteri di responsabilità politica, di efficienza amministrativa e di convenienza economica.

Il problema è, insomma, di organizzare in modo diverso lo Stato per consentire allo

Stato stesso di operare con efficacia, di intervenire con tempestività, di scoraggiare le tentazioni di sopraffazione e di violazione dei diritti della persona umana, di promuovere e di favorire la libertà e il progresso.

Le regioni e le autonomie locali, considerate come un momento essenziale del nuovo modo di essere dello Stato, possono perciò rappresentare la risposta politica adeguata alle esigenze di rinnovamento.

Con le regioni, in secondo luogo, si vogliono predisporre nuovi adeguati livelli di partecipazione popolare alla vita politica e alle conseguenti scelte. In tal modo l'autonomismo, superando l'aspetto, per così dire, « difensivo » collegato all'esigenza di sottrarre al potere centralizzato una sfera di libertà da garantire ai cittadini e alle comunità minori, si colloca in una prospettiva di rinnovamento dello Stato. Si mette in evidenza, vale a dire, il ruolo positivo di processi di partecipazione che, senza alterare o sottovalutare i meccanismi della rappresentanza democratica e gli strumenti costituzionalmente rilevanti come i partiti, consentano di correggere le storture di un sistema politico fortemente insidiato e di realizzare rapporti nuovi, a diversi livelli, con le forze reali del Paese.

Rinnovare lo Stato, predisporre nuovi adeguati livelli di partecipazione popolare, vuol dire anche muoversi in direzione di un'effettiva politica di programmazione democratica.

È noto che le esigenze dello sviluppo economico e del progresso civile comportano nuovi meccanismi di decisione e di controllo politico, nuove strutture operative.

Il rapido affermarsi di audaci tecniche produttive, le dimensioni assunte dai processi di produzione, il diffondersi della cosiddetta società dei consumi, non solo mettono in evidenza il contrasto tra le esigenze di una società industriale che vuole sempre più produrre e le strutture di un sistema politico e sociale che difficilmente riesce a muoversi secondo il giusto ritmo, ma mettono in luce anche le crescenti difficoltà di partecipare a vicende politicamente assai rilevanti che, per la loro complessità e a volte per il loro tecnicismo, si sottraggono di fatto all'interesse e all'attenzione dei tradizionali modi di fare politica.

Le necessità proprie di una politica di programmazione e le concomitanti esigenze di una significativa partecipazione democratica possono trovare nella dimensione regionale e nel sistema autonomistico un momento risolutivo, un passaggio forse obbligato.

Con l'istituto regionale, infine, si intende consolidare, secondo una nuova linea di sviluppo, il processo unitario nazionale avviato con il Risorgimento.

Già Francesco Ferrara aveva osservato che « le abitudini autonomistiche... soffocate dall'entusiasmo della nazionalità nascente, non perciò sono morte, nè sradicate dal cuore della moltitudine. Il timore di nuocere all'unità di azione oggi le comprime, ma più tardi la pace e la sicurezza potranno farle risorgere con tutto il vigore che sono capaci di attingere nei secoli che le hanno nutrite ».

Sturzo in proposito ammoniva che « non sono le leggi proprie e i propri statuti che creano i distacchi dolorosi, come quello dell'Irlanda, sì bene i maltrattamenti che in nome dello Stato vengono inferti alle popolazioni che, per storia, per tradizione, per eventi eccezionali, credono di rivendicare una loro personalità ». « ... Le regioni — continuava il fondatore del Partito popolare — potranno avere dissensi col Governo, avranno anche urti col Parlamento, si sentiranno maltrattare e reagiranno sul terreno dell'opinione pubblica; faranno dimostrazioni di piazza, se i motivi colpiranno la fantasia popolare. Non ci furono forse un tempo i moti di Palermo, le ribellioni delle provincie meridionali? Chi non ricorda le sommosse di Milano del 1898? E la settimana rossa del 1913? Ma — aggiungeva Sturzo — l'Italia dei mille, di Garibaldi è anche l'Italia del Grappa... è l'Italia degli italiani, veramente e sostanzialmente una ».

Ma le posizioni, le idee, le speranze degli autonomisti democratici italiani — qualcuno si è chiesto — non sono di fatto travolte da un modo particolare di intendere, oggi, il regionalismo che potrebbe risolversi nel federalismo? L'esame sereno, obiettivo della situazione mi sembra escluda l'esistenza

di reali tendenze federalistiche nel nostro Paese.

Il grado di sviluppo della comunità nazionale, le prospettive, anche europee, che si aprono alla società italiana, le esigenze che emergono nei settori più vivi e socialmente più rilevanti della pubblica opinione, stanno a confermare, pur nell'attuale momento politico, l'estraneità di un qualunque disegno federalistico alla realtà italiana. Non è, infatti, senza significato che neanche sul terreno della pubblicistica abbia fatto capolino, negli ultimi venticinque anni, una qualche posizione federalistica.

C'è poi da aggiungere che la storia delle correnti autonomistiche italiane, la serena valutazione delle condizioni in cui i costituenti si trovarono al momento dell'elaborazione della Carta fondamentale della Repubblica italiana, le valutazioni comparative degli ordinamenti autonomistici degli Stati democratici consentirebbero addirittura di dimostrare che i poteri che la Costituzione italiana attribuisce alle regioni non esauriscono, sul terreno concettuale e politico, i contenuti dell'autonomia regionale.

Non è agevole, infatti, sostenere che i compiti e le funzioni delle regioni, costituzionalmente garantiti, rappresentano il punto limite oltre il quale la regione assume significato e dignità di Stato membro di una federazione.

La costatazione che non esistono, nè potranno manifestarsi, in una ragionevole previsione, tendenze o tentazioni di tipo federalistico, il rilievo che le preoccupazioni sull'estensione dei poteri delle regioni sono eccessive ed a volte, mi sia consentito dire, volutamente allarmistiche, non ci esimono dal guardare al fondo di una certa polemica in corso. Ci sembra, vale a dire, che la polemica sugli « straripamenti » delle regioni sia sostanzialmente artificiosa. Si potrebbe, anzi, ritenere che il vero tentativo in corso — in materia di autonomie — è quello di cercare di rendere difficile la vita dell'istituto regionale fin dai suoi primi passi. Tuttavia, riconosciamo che talune osservazioni meritano di essere attentamente valutate, anche perchè non si renderebbe alcun servigio alla causa dell'autonomismo mitizzando l'ente regione e chiudendo gli occhi di fronte a rischi e pericoli. È azzardato, per esempio, pensare che in qualche consiglio regionale, non oggi ma domani, non al momento della formulazione degli statuti, ma al tempo delle leggi e dei provvedimenti e, quindi, al tempo dell'esercizio effettivo del potere regionale, potrà affiorare una qualche tentazione in direzione di un centralismo regionale non meno fastidioso e insopportabile di quello nazionale?

È irriguardoso pensare che il previsto, necessario controllo regionale su province, comuni e altri enti locali potrà essere considerato, da taluno, in funzione di interessi clientelari, per non dir peggio, più che in funzione di un democratico rapporto tra regione ed enti locali?

E si potrebbe continuare ancora per un pezzo con altri interrogativi. Quello che vorrei dire è che nell'esercizio effettivo dell'autonomia regionale potranno manifestarsi situazioni che talvolta potranno essere in netto contrasto con il disegno autonomistico previsto dalla Costituzione. L'importante è che si sia consapevoli che i meccanismi di autonomia politica non funzionano automaticamente. Senza una forte tensione politica della classe dirigente anche regionale, il disegno autonomistico potrebbe subire o gravi ritardi o pericolose involuzioni.

Si ripropone qui il tema della classe dirigente, dei partiti politici, delle forze sociali, della loro capacità di iniziativa politica, di coerente comportamento, di coraggioso perseguimento di disegni chiari e non ambigui.

Sarebbe, infatti, illusorio e anche pericoloso ritenere che il regionalismo comporti di per sè l'automatico superamento dei mali tradizionali del Paese, degli squilibri territoriali e settoriali, delle disfunzioni della macchina statale.

L'autonomia, in una sua prima fase, potrà anche acuire contrasti, facilitare differenziazioni regionali, incoraggiare spinte egoistiche, consentire adeguamenti, sotto nuovo nome, di vecchie clientele; ma alla luce dell'esperienza, fatta anche in questi ultimi venti anni di vita democratica, l'autonomia appare in ogni caso il passaggio obbligato per rifare lo Stato, per andare avan-

ti nella libertà e nella democrazia, per coinvolgere in una grande operazione politica istituzioni e forze politiche e sociali.

Si richiedono, infatti, impegni e propositi dei partiti politici cui, tra l'altro, è affidato prevalentemente il meccanismo di reclutamento e di selezione della classe dirigente ai diversi livelli del sistema rappresentativo. Si richiedono impegni e scelte precise dei programmatori pubblici, dei sindacati, degli operatori economici. La vitalità democratica delle nuove istituzioni è anche collegata a fecondi rapporti tra regione e forze sindacali e produttive, ma è pure rapportata a responsabili scelte prioritarie nell'ambito di una democratica programmazione generale.

Si richiedono gli apporti e i contributi del mondo della cultura, della scienza e della tecnica. È pure da auspicare la collaborazione dei funzionari e degli impiegati dello Stato a qualunque livello.

L'istituzione delle regioni richiede infatti una sensibilità particolare di questi servitori dello Stato che spesso sono oggetto di ingenerosi attacchi e critiche, quando la loro azione è determinata da norme ed impalcature ancora vigenti, benchè antiquate e contrastanti a volte con lo stesso dettato costituzionale.

Si richiede la consapevolezza della gioventù, cui si offre la possibilità di partecipare e di concorrere ad una riforma vitale per i prossimi anni, al fatto politico più significativo degli anni '70. Tutto ciò comporta anche ed in particolare l'impegno e l'energia del Governo; impegno ed energia che siamo sicuri non mancheranno, come atteggiamenti recenti, per quel che riguarda le vicende regionali, confermano e testimoniano.

È in direzione di queste più generali valutazioni che ci siamo mossi nel presentare la nostra mozione; è in relazione al ruolo che sono chiamate a svolgere le regioni che abbiamo individuato nell'ampiezza dell'autonomia regionale il problema politico più rilevante nell'attuale fase di realizzazione del nuovo istituto autonomistico.

Non vale infatti considerare i rischi e i pericoli che pur possono essere presenti nell'ente regione, non vale fare appello all'impegno dei partiti, dei sindacati, delle forze produttive, delle forze della cultura e della tecnica, non vale sottolineare gli scopi e le finalità che si vogliono conseguire attraverso la realizzazione dell'ente regione, se queste regioni, oggi che nascono e che muovono i primi passi, non sono messe in grado di poter funzionare non oltre, ma nell'ambito e nei limiti fissati dalla Costituzione.

Oggi quello che noi chiediamo per le regioni non è quindi un ampliamento dei loro poteri, ma chiediamo che ad esse vengano attribuiti i compiti e le funzioni che la Costituzione prevede, che le leggi della Repubblica loro assegnano. Giudichiamo un grave errore politico ogni eventuale tentativo di ridurre compiti e funzioni dell'ente regione. Ed è in questo quadro che si colloca il problema dei rapporti tra lo Stato e le regioni.

Sarebbe un grave errore considerare le regioni in contrapposizione con lo Stato. Sarebbe un grave errore considerare le regioni come uno strumento di disarticolazione dello Stato democratico. Le regioni sono lo Stato, sono un modo nuovo di concepire lo Stato. Quindi la nostra posizione nei confronti della regione non può essere una posizione paternalistica, ma deve concretizzarsi in uno sforzo democratico di comprendere il loro ruolo rinnovatore, la loro funzione profondamente modificatrice delle strutture tradizionali dello Stato italiano. Ed è per questo che nella nostra mozione noi chiediamo che il Governo si impegni su alcune questioni; questioni che all'interno della Democrazia cristiana sono state ampiamente dibattute e sono state oggetto di attenta riflessione. Prima delle elezioni la Democrazia cristiana assunse pubblicamente impegni precisi intorno a quelli che dovevano essere i tempi e i modi di attuazione concreta delle regioni. Successivamente la Democrazia cristiana affrontò, all'interno della propria organizzazione e in convegni aperti agli apporti culturali delle diverse forze esistenti nel nostro Paese, i temi dei poteri reali delle regioni, dei limiti di questi poteri e quindi dell'ampiezza dell'autonomia regionale. È questo il tema principale, a mio avviso, che in questo momento noi dobbiamo considerare.

Vorrei dire che al punto in cui ci troviamo — e riprendo il discorso svolto ieri a proposito di una iniziativa di colleghi socialisti e di colleghi della Democrazia cristiana — le regioni non possono essere obiettivamente accusate di straripamenti di poteri. Le regioni — tutto sommato — si sono mosse con senso di responsabilità e di misura. Siamo noi, Governo e Parlamento, che dobbiamo rispondere con eguale sollecitudine alle attese e alle richieste che vengono dalle regioni e che sono consacrate nella Costituzione e nella legge.

In concreto, su che cosa chiediamo che il Governo si impegni? Su che cosa chiediamo che le forze politiche esprimano la loro opinione? Su che cosa intendiamo mobilitare tutte le energie, tutte le forze affinchè questo cammino delle regioni possa svolgersi nell'ordine, secondo la scadenza opportuna dei tempi previsti, nel quadro di un disegno organico di attuazione autonomistica nel nostro Paese?

Chiediamo innanzitutto che il Governo precisi i tempi nei quali, senza attendere gli ultimi mesi del periodo biennale dell'esercizio dei poteri delegati dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno emanati i decreti di trasferimento delle funzioni regionali nelle singole materie, anche in relazione all'opportunità di stabilire con legge, per talune di queste, i principî fondamentali che innovino la legislazione vigente. Chiediamo pure che il Governo proceda alla preventiva consultazione delle regioni prevista dall'articolo 17, secondo comma, della legge finanziaria con tempestività e, comunque, non oltre il 30 giugno 1971.

Questo termine può anche sembrare troppo ravvicinato, ma, considerando il meccanismo dei provvedimenti delegati, esso si rivelerà ragionevole.

Se vogliamo veramente che le regioni possano esplicare ordinatamente le loro funzioni e, quindi, se desideriamo che le regioni siano messe in grado di esprimere compiutamente la loro opinione in merito ai provvedimenti delegati, noi riteniamo che il materiale necessario per la consultazione delle regioni debba essere pronto al più presto possibile.

Se trascorresse l'anno 1971 senza che la consultazione sui vari provvedimenti delegati dovesse verificarsi o se la consultazione dovesse verificarsi solo per alcuni modesti provvedimenti delegati, non facciamoci illusioni: i tempi prescritti dalla legge del 1970 sarebbero inevitabilmente superati ed eventuali confusioni, eventuali successivi inconvenienti e reazioni non potrebbero essere addebitati alla spinta autonomistica delle regioni.

Ci rendiamo conto che si chiede un eccezionale sforzo ai singoli Ministeri interessati ai trasferimenti e al Governo in generale. Ma riteniamo che in questa materia, così significativa ai fini dell'attuazione regionale, il Governo non vorrà venir meno ad una responsabilità politica primaria.

Se noi non provvederemo con urgenza alla consultazione delle regioni per quello che riguarda le norme delegate, a mio modestissimo avviso, commetteremo un rilevante errore politico. Abbiamo anche inteso fissare una data perchè se si riuscisse, entro il giugno 1971, a presentare alle regioni gli schemi dei provvedimenti delegati per i quali è richiesta la loro consultazione, ritengo che *l'iter* successivo potrebbe essere spedito, tanto che entro il 1971 o al massimo ai primi mesi del 1972 tutti i provvedimenti delegati potrebbero essere emanati.

Nella nostra mozione il punto più significativo è quello che sollecita il rispetto del criterio che ispira l'articolo 17 della legge finanziaria, secondo cui la salvaguardia degli interessi nazionali e delle altre regioni si realizza non già con la riserva allo Stato di funzioni in settori specificati all'interno delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato relativamente alle materie da trasferire, sicchè il trasferimento stesso, nel rispetto del dettato costituzionale, abbia a riuscire pieno ed integrale.

Gli onorevoli colleghi sanno che l'articolo 17 della legge finanziaria, nello stabilire che dovranno essere trasferite alle regioni le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dallo stesso articolo 117 della Costituzione e che dovrà es-

sere riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento, si riferisce alle funzioni amministrative che sono istituzionalmente proprie delle regioni; quelle funzioni, cioè, che, attenendo alle materie che rientrano nella competenza legislativa della regione, spettano alla medesima, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le funzioni amministrative relative a materie di competenza statale che possono liberamente essere delegate alla regione con legge della Repubblica ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono contemplate in altra parte dell'articolo 17 della più volte ricordata legge finanziaria e nei loro confronti non si pone la problematica della determinazione della natura e dei limiti della funzione di indirizzo e di coordinamento. Trattandosi, infatti, di funzioni istituzionalmente proprie dello Stato, non vi è alcun dubbio che esso possa impartire le direttive necessarie per il loro svolgimento; potere che gli stessi statuti regionali prevedono per le funzioni delegate ai comuni e alle province.

L'articolo 17 della legge finanziaria ha un contenuto profondamente innovatore rispetto ai criteri in precedenza adottati per il trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale. Le norme di attuazione sono state sempre redatte enucleando dalle materie di competenza regionale taluni settori che, non presentando rilievo ai fini della tutela dell'interesse nazionale, venivano trasferiti alla regione; altre parti della stessa materia venivano invece riservate allo Stato. L'articolo 17 ha voluto evitare sia questo trasferimento parziale, effettuato per submaterie, sia il concorso di competenza statale e regionale nella emanazione dei singoli provvedimenti amministrativi che si realizza mediante le cosiddette intese o concerti. Pertanto, le regioni a statuto ordinario, pur essendo dotate di una competenza legislativa ripartita o concorrente (nel senso che allo Stato compete la determinazione dei princìpi generali e alla regione l'emanazione delle altre norme) godono di una competenza amministrativa che presenta i caratteri della competenza per così dire esclusiva.

Questa natura della competenza amministrativa delle regioni risulta dalla interpretazione sistematica della Costituzione e da taluni elementi testuali.

In primo luogo è da rilevare che, mentre la ripartizione verticale della competenza legislativa emerge chiaramente dall'articolo 117, analoga deduzione non può trarsi dal primo comma dell'articolo 118 il quale afferma nettamente che alle regioni spettano le funzioni amministrative per le materie rimesse alla loro competenza legislativa, con la sola eccezione di quelle che, presentando un interesse meramente locale, possono essere attribuite alle province, ai comuni e agli altri enti locali. Una ripartizione di competenza amministrativa nella materia di competenza legislativa regionale è quindi ammessa dalla Costituzione fra la regione e gli enti locali, ma non fra la medesima e lo Stato.

Altro argomento può dedursi dal raffronto fra il primo comma dell'articolo 118 da una parte e il secondo comma del medesimo articolo e l'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione dall'altra.

Le funzioni amministrative delegabili alla regione sono altre, cioè diverse da quelle che, ai sensi del primo comma, ad essa sono state attribuite perchè correlative alle materie elencate nell'articolo 117. Nell'esercizio di queste « altre funzioni amministrative », precisa l'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione, la regione dovrà conformarsi alle istruzioni del Governo centrale. La limitazione alle funzioni di questo secondo tipo dell'obbligo di rispettare le direttive dello Stato è un elemento testuale di rilevante importanza per escludere che analogo obbligo sussista per le funzioni amministrative proprie delle regioni. La contrapposizione anche concettuale fra funzioni amministrative spettanti alla regione e funzioni amministrative delegate è, quindi, molto netta e da essa non possono non derivare notevoli differenze in ordine all'ampiezza dei poteri regionali e alla loro diversa tutela costituzionale.

Pertanto, le funzioni amministrative istituzionalmente spettanti alle regioni presentano due aspetti caratteristici ad esse attribuiti dalla Costituzione. Esse debbono essere globalmente trasferite alle regioni ed il loro esercizio non è subordinato alle direttive statali. Conseguenza della prima di tali caratte-

ristiche è che il trasferimento delle funzioni amministrative dovrà estendersi a tutte le funzioni relative alle materie trasferite alle regioni. Non potranno, quindi, costituire un limite le soluzioni di natura organizzativa nel passato adottate dallo Stato per il loro esercizio: esse sono irrilevanti, non potendo modificare la ripartizione di competenza, quale risulta dalle norme costituzionali. Il trasferimento dovrà investire pertanto sia le funzioni attribuite all'amministrazione diretta dello Stato sia, a nostro avviso, quelle svolte attraverso gli enti pubblici e, tra le prime, sia quelle svolte dagli organi centrali sia quelle svolte dagli organi periferici.

Dal secondo dei predetti connotati deriva che l'esercizio di tali attività è pienamente rimesso alle autonome determinazioni delle regioni e che il limite dei princìpi fondamentali potrà influire sull'attività amministrativa regionale, solo in quanto le leggi che le enunciano pongono princìpi relativi all'esercizio dell'attività amministrativa delle regioni nelle materie di loro competenza.

In tal caso, infatti, subentra il principio di legalità dell'organo amministrativo la cui osservanza è tutelata sia mediante i poteri di controllo, sia dalla giurisdizione ordinaria e amministrativa. La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario di cui all'articolo 17 della legge finanziaria, debbono quindi essere individuate tenendo conto di tali direttive costituzionali.

Potrà, quindi, essere stabilito anzitutto un criterio negativo: i poteri di coordinamento dello Stato non potranno coincidere con i poteri di direttiva (le cosiddette « istruzioni »), che l'articolo 121 attribuisce al Governo centrale per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

Per quanto attiene agli strumenti mediante i quali indiscutibilmente è lecito l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, si possono ricordare: primo, la determinazione per legge dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione; secondo, la determinazione con legge degli obiettivi globali del programma economico nazionale; terzo, la disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e regione e altri enti locali, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione e degli articoli 9, 12 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281; quarto, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, e in materia economica del CIPE, con cui vengono obiettivate direttive che riflettono gli interessi nazionali; quinto, la promozione, da parte del Governo della Repubblica, di accordi tra Stato e regioni e tra regioni, concernenti il coordinamento delle rispettive attività.

Sembra invece da escludere la possibilità che direttive vincolanti in ordine ai singoli atti amministrativi vengano emanate dal Ministro già competente per materia: la regione infatti è dotata di autonomia costituzionalmente garantita e non è da esso gerarchicamente dipendente.

I consigli regionali, nei quali si concentrano non solo le funzioni legislative, ma anche numerose funzioni amministrative, non sono organi periferici dello Stato, ma organi costituzionali di un ente autonomo. Verso il Governo centrale essi, come si è visto, rispondono soltanto per l'esercizio delle funzioni delegate (articolo 121, ultimo comma, della Costituzione) e non anche per l'applicazione delle funzioni amministrative proprie.

Di conseguenza l'esercizio delle funzioni di indirizzo non interessa la sola responsabilità dei singoli Ministri preposti ai vari settori amministrativi, ma coinvolge la responsabilità politica dell'intero Governo per cui esso va svolto sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del Governo e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

Con il punto *d*) della nostra mozione invitiamo il Governo a predisporre le iniziative necessarie per conseguire l'adeguamento richiesto dall'articolo 5 e dalla 9ª disposizione transitoria della Costituzione, della legislazione nazionale ai princìpi dell'autonomia e del decentramento, sia proponendo l'abrogazione totale o parziale, ovvero la modifica delle leggi esistenti, sia vigilando criticamente perchè anche i provvedimenti norma-

tivi *in itinere* siano ispirati al rispetto delle sfere di competenza regionale.

Si capovolge così una tradizionale tendenza dello Stato accentrato a sottovalutare ruoli e funzioni degli enti locali.

L'istituzione delle regioni, infatti, per la sua carica profondamente innovatrice, incide non soltanto sulla struttura costituzionale dello Stato e sulla organizzazione amministrativa, ma anche sui conteunti della sua azione.

Le autonomie regionali, come è stato detto, « non hanno rilievo solo per l'organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità nella struttura interiore dello Stato e non solo tendono ad adeguare gli istituti giuridici alla complessa realtà sociale che vive nello Stato, ma costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo d'essere, garanzia di democrazia e di libertà... ».

« Il decentramento vuole che lo Stato, da meccanismo mosso dal centro, si muti in organismo vivente composto di parti viventi, nel quale alla molteplicità degli organi corrisponda molteplicità di vita e di centro di azione ». (C. Esposito, « Autonomia e decentramento amministrativo nell'articolo 5 della Costituzione », in « La Costituzione Italiana », Saggi, edizione CEDAM).

Non è quindi sufficiente per attuare l'ordinamento regionale emanare le norme legislative strettamente necessarie per la sua esistenza (legge sulla costituzione ed il finanziamento — legge elettorale — legge finanziaria) e per consentire ai nuovi enti di svolgere le proprie funzioni (norme sul trasferimento delle funzioni — leggi contenenti i princìpi generali della legislazione). Tutta la legislazione dello Stato deve essere adeguata alla nuova struttura pluralistica perchè deve tener conto dei poteri e delle competenze sia proprie che delegate delle regioni.

Con il punto *e*) della nostra mozione intendiamo sollecitare l'introduzione del metodo della consultazione sistematica delle regioni.

È inutile che io ricordi in questa sede come in altri ordinamenti la consultazione non solo di organismi, di enti e di istituzioni, ma anche di singoli cittadini sia larga e diffusa. Noi riteniamo che, per quanto riguarda le regioni e per le materie che ad esse interessano, il metodo della consultazione debba essere praticato il più largamente possibile.

In verità, se si ha dell'autonomia una concezione conforme ai voti del costituente e ai modi in cui essa viene percepita negli ordinamenti più progrediti e liberi, non è possibile sottrarsi all'impegno di rendere questo metodo della consultazione (al di là delle specifiche ipotesi attualmente previste) sistematico, quando si tratti della emanazione di « provvedimenti » normativi e di alta amministrazione statuali, aventi attitudine ad incidere in settori di interesse regionale, ancorchè concorrente.

È impensabile che, mediante atti della natura di quelli sopra indicati, si possa, ad esempio, provvedere in materia di finanza riguardante le regioni, senza prima sentire, vagliare, scriminare gli apporti di conoscenza e di indicazioni degli organi locali preposti alla materia; ovvero in materia di bilancio economico nazionale, prescindendo dalla consultazione degli esponenti regionali per la funzione economica e finanziaria; ovvero — e ancora di più — in materia di elaborazione delle leggi quadro o di elaborazione del programma economico nazionale o di altre leggi di piano, astraendo dalla partecipazione delle regioni interessate, che, soprattutto su temi siffatti, viene ad atteggiarsi veramente in termini di indispensabilità pratica oltre che politica.

Proprio per questo, nel momento in cui sollecitiamo il Governo ad accettare come generale e di principio il democratico, civile ed utile metodo della consultazione permanente con le regioni (per le materie di comune interesse e salva facendo la rispettiva autonomia di determinazioni), conviene, in via specifica, impegnare lo stesso Governo perchè, nella preparazione ed attuazione del programma economico nazionale 1971-75 e delle altre leggi di piano, detto metodo sia costantemente, rigorosamente e dialetticamente osservato, in modo che l'economia e la finanza regionale non figurino nel quadro generale come meri dati statistici riflessi, ma vi figurino come espressione di una concorde, o comunque non unilaterale, imputazione di compiti alle singole regioni e in funzione di contenuti e di finalità generali non impo-

sti ma democraticamente elaborati anche attraverso la partecipazione del potere regionale.

Le regioni sono espressione di forze e di energie politiche che hanno un ruolo decisivo ai fini di una realizzazione della programmazione in senso democratico, nel senso — vale a dire — di una risposta effettiva alle esigenze, ai bisogni, alle richieste, alle domande di vari settori della popolazione italiana.

Ai fini di una esaltazione dell'autonomia delle regioni, noi chiediamo con il punto *f*) della mozione che le regioni stesse siano messe in grado, in virtù degli articoli 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, di esercitare il potere di controllo sulle provincie, sui comuni e sugli altri enti locali.

L'esigenza di un'applicazione immediata del sistema dei controlli regionali sugli atti delle province e dei comuni deriva dalla necessità di una attuazione integrale, secondo Costituzione, dei rapporti tra enti locali territoriali, senza i quali l'ordinamento regionale rischierebbe di svuotarsi di contenuto e di trasformarsi in una semplice creazione di sovrastrutture senza l'esercizio di concreti poteri e di responsabilità.

Riteniamo che, nel disegno costituzionale, i poteri di controllo da parte delle regioni sulle province e sui comuni siano inseparabilmente connessi con il modo di esercizio delle funzioni amministrative delle regioni, concepito in via principale dalla Costituzione attraverso le strutture delle province, dei comuni e degli altri enti locali (articolo 118, ultimo comma, della Costituzione).

Non nascondo che l'intero settore dei controlli necessita di un intervento organico di revisione da parte del legislatore sotto i molteplici profili di funzionalità, di snellimento di procedure e soprattutto per quanto riguarda la connessione con il ripiano dei disavanzi e il necessario ricorso al credito per gli enti locali deficitari. Tuttavia è certo che non si può rinviare l'applicazione del sistema dei controlli, che la Costituzione vuole regionale sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, in attesa di una revisione legislativa.

Con il punto *g*) della nostra mozione chiediamo, infine, che il Governo emani senza indugio le disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 16 maggio 1970, numero 281.

L'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281 prevede che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, si provveda con decreto presidenziale alla emanazione delle disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, con la specifica e limitata finalità del coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62.

Si rammenterà che l'articolo 6 comma I di quest'ultima legge prevedeva a sua volta, con disposizione più ampia ma analoga a quella del citato articolo 20, il coordinamento con le disposizioni da essa dettate relativamente al sistema di classificazione delle entrate e delle spese e alla coincidenza con l'anno solare dei termini di riferimento dei bilanci pubblici, delle norme previgenti in materia (tra l'altro) per gli enti territoriali.

Sempre al punto *g*) della mozione si sollecita il Governo ad assumere una iniziativa legislativa, che eviti alle regioni l'osservanza di norme così palesemente inadeguate, come quelle contenute nel testo unico sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Non è soltanto l'esigenza del rispetto dell'autonomia regionale che impone la inesten sibilità di tutte le norme della legge di contabilità come modello tassativo e assoluto, ma, ancor prima, il loro stesso parziale invecchiamento e la inidoneità che ne deriva a funzionare come valido strumento al servizio di esperienze e fenomeni nuovissimi e, all'epoca della loro entrata in vigore, neppure immaginabili.

Inoltre, la particolare complessità della organizzazione dello Stato, ancorchè per certi aspetti miniaturizzata nella regione, fa sì che le attuali norme di contabilità si palesino, già in partenza, esuberanti e defatiganti rispetto a quest'ultima, anche nelle disposizioni che, rispetto all'organismo maggiore, rivelano ancora un certo grado di validità.

Di conseguenza, non solo la limitazione delle prerogative dell'autonomia regionale è da sconsigliare in questo campo, non potendosi proporre un modello munito di vera efficienza, ma esse sono anzi da incoraggiare riconoscendosi in modo esplicito e formale alle regioni a statuto ordinario la potestà di emanare norme di contabilità generale, nel rispetto, beninteso, dei princìpi che reggono il nostro sistema giuridico-contabile, soprattutto per ciò che riguarda le garanzie della corretta gestione del pubblico denaro e i controlli di legittimità sulla gestione e gli atti amministrativi.

Sulla legittimità costituzionale di una tale potestà non sembra possano affacciarsi seri dubbi alla stregua del disposto dell'articolo 117 della Costituzione, mentre un modo di garantirla permanentemente e, allo stesso tempo, di salvaguardarla da tralignamenti di pratica potrebbe ravvisarsi nel metodo, proposto da autorevoli dottrine, di esaminare e discutere in occasione dell'esame dello stesso bilancio dello Stato, « le linee essenziali dell'indirizzo politico che lo Stato stesso intende adottare nei riguardi delle regioni » in materia di finanza regionale, in guisa da assicurare, nel rispetto delle autonomie ma anche della unità di fondamento della pubblica finanza, uno stabile coordinamento istituzionale e funzionale delle due sfere.

Nella nostra mozione non ci siamo soffermati sull'esigenza di un rapido e coordinato trasferimento del personale, perchè condividiamo le richieste contenute nelle mozioni presentate dagli altri Gruppi e dagli altri colleghi. Riteniamo che questo aspetto, anch'esso delicato, è essenziale ai fini del buon funzionamento delle regioni.

Non bisogna dare l'impressione — e ciò è stato fatto opportunamente fin qui — che si vuole utilizzare lo strumento del trasferimento del personale per eventuali piccole manovre politiche; anche perchè il trasferimento del personale dallo Stato alle regioni potrà presentare aspetti di non semplice e rapida soluzione.

Sarebbe, perciò, da auspicare che il Governo, anche prendendo opportuni contatti, studiasse il modo più efficace per un organico trasferimento del personale dall'amministrazione statale ai nuovi enti regionali.

In conclusione, con la nostra mozione, riaffermata la validità della linea politica della Democrazia cristiana in materia di autonomie e di regionalismo, confermata la volontà del nostro partito di dare tutto il proprio contributo per una compiuta ed efficace realizzazione dell'ente regione, intendiamo rivolgerci al Governo, sicuri di una positiva risposta, per chiedere che il tema regionale non venga considerato uno dei tanti complessi problemi che lo Stato deve affrontare in una società in sviluppo.

Si tratta di affrontare la vicenda più significativa della vita delle nostre istituzioni: si tratta di dare l'avvio alla trasformazione dello Stato attraverso le regioni. È — ripeto — la più rilevante operazione politica della storia unitaria del nostro Paese, che implica, quindi, responsabilità e chiarezza da parte di tutti; non faciloneria, nè semplicismo, ma neanche studiati ritardi e calcolate lentezze; non demagogia, ma nemmeno abili progetti di svuotare di ogni contenuto il nuovo istituto regionale.

Si richiede, insomma, un preciso impegno politico perchè le regioni possano andare avanti e siano elemento di rinnovamento, di progresso, di sviluppo democratico, di libertà nel nostro Paese. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

C H I A R I E L L O . Domando di parlare per svolgere l'interpellanza n. 380.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C H I A R I E L L O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo sentito testè parlare eloquentemente del problema delle regioni e come tutto ci sia da attendere da queste nuove istituzioni repubblicane. Fin dall'inizio noi abbiamo espresso invece tutte le nostre riserve che si basavano proprio su quelle osservazioni che poi ha finito per fare lo stesso oratore che mi ha preceduto. Noi queste cose le abbiamo dette prima. Il senatore Signorello ha parlato per esempio del problema del trasferimento dei funzionari dalla capitale nelle varie

regioni, ma noi abbiamo già detto con semplicità che questo non sarebbe mai avvenuto o sarebbe avvenuto causando chissà quali sconquassi e abbiamo provato che non dicevamo cose campate in aria; lo dicevamo perchè avevamo l'esperienza delle regioni a statuto speciale. Infatti, per esempio, nessuno si è mosso per andare in Sicilia.

Naturalmente l'oratore che mi ha preceduto ha detto che ci sono dei tempi e dei modi da regolare e che vanno rispettati se si vuole che l'ordinamento regionale funzioni bene, ma questo lo abbiamo detto anche noi ed è proprio per questo che abbiamo presentato la nostra interpellanza. Vediamo infatti che le cose cominciano ad andare male anche per le regioni a statuto ordinario.

Nella nostra interpellanza, in fondo, abbiamo chiesto di conoscere lo stato in cui si trovano i lavori di studio necessari per la emanazione dei decreti previsti dall'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, inteso a regolare la redazione dei bilanci delle regioni, e dall'articolo 17 della stessa legge, inteso a disciplinare il passaggio alle regioni stesse delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato. Come vedete dunque anche noi stiamo trattando all'incirca la stessa materia ed avanziamo tutte le nostre preoccupazioni. Il senatore Signorello è molto più entusiasta dell'istituto ed in effetti noi stessi ci auguriamo di aver torto poichè siamo interessati, come tutti credo qua dentro, a che le regioni, visto che si sono fatte, funzionino nel migliore dei modi. Sappiamo che vi sono delle difficoltà e ci auguriamo che esse possano risolversi e non finiscano invece per moltiplicare per venti gli inconvenienti che finora abbiamo visto verificarsi per cinque.

Come è stato frequentemente rilevato da parte liberale, la creazione di un ente quale la regione, dotato di un così consistente apparato di autonomia, ha fatto sorgere di conseguenza il problema dei particolari rapporti e collegamenti fra l'ente stesso e lo Stato ed è soprattutto di questo che ci preoccupiamo. È evidente infatti che occorre considerare le possibili e direi quasi naturali interferenze fra queste due sfere e contemporaneamente fissare ben chiare le linee di confine tra le rispettive competenze onde evitare, sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni, uno sconfinamento di poteri.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* CHIARIELLO). Tutto ciò si rende particolarmente urgente oggi che il Parlamento si accinge ad esaminare gli statuti regionali, i quali, una volta approvati, permetterebbero alle regioni di funzionare. Esiste però l'ostacolo della preventiva emanazione dei decreti che disciplinano il passaggio alle regioni delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, giusta l'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla finanza regionale, come dicevo dianzi.

Ora, noi ci siamo domandati — e la domanda la ripeto ancora oggi — cosa ha fatto finora in proposito il Governo. Noi diciamo che ha fatto ben poco e siamo qui proprio per rilevare l'inerzia governativa su questo punto. E questo comportamento, aggiunto al modo con cui si è pervenuti alle regioni, dimostra ancora una volta l'impreparazione e la pressappochezza con cui l'attuale maggioranza di centro-sinistra, che ha voluto le regioni, affronta un così rilevante problema. D'altronde il contrario ci avrebbe meravigliati perchè tutto questo si inserisce in una linea politica, in un modo di governare che permette che i problemi diventino sempre più urgenti, sempre più inderogabili prima di affrontarli. E quando li si affronta, lo si fa sommariamente, senza la necessaria riflessione, senza la dovuta ponderazione.

E non ci si venga a dire che noi siamo esagerati — queste cose le abbiamo dette e ripetute ormai tante volte — perchè se volete, se vogliamo tutti che la regione (ormai c'è e bisogna tenerne conto) non solo funzioni, ma funzioni bene, è necessario che, nelle materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa della regione, sia ben chiaro qual è l'interesse nazionale, quali sono i princìpi fondamentali della nostra legislazione, perchè altrimenti assisteremo ad una enorme confusione, ad una anarchia legislativa difficilmente rimediabile, come dimostra il caso delle regioni a statuto speciale e particolarmente la Sicilia.

Questa prospettiva, d'altronde, sarà attuale fra breve: sia quando, approvati gli statuti, le regioni premeranno per legiferare anche in assenza dei decreti, sia, nel caso che vengano emanati, se questi saranno figli della fretta e quindi facili ad interpretazioni travisanti.

Questa è la cosa che ci preoccupa maggiormente; ed a ragion veduta, perchè sappiamo che si dovranno consultare preventivamente le regioni sui decreti che bisognerà poi inviare alla Commissione parlamentare appositamente istituita, in seno alla quale si svolgerà una discussione, dopo di che i decreti saranno emanati. È evidente che i tempi di attuazione sono già di per sè lunghi e se finora non si è preparato nulla — perchè nulla finora si è preparato — si rischia, per evitare altri tempi lunghi, di partorire, diciamo così, un mostriciattolo.

Il nostro è quindi un monito a che si inizi a lavorare seriamente, se ancora non lo si è fatto (eccetto qualcuna che ha fatto qualche cosa, tutte le altre regioni sono ancora a quota zero), ma a lavorare con idee chiare anche se con celerità: una celerità che non impedisca ai decreti di sostanziarsi in una attività di indirizzo e di coordinamento precisa e non equivoca, perchè è necessario ricordare che autonomia e decentramento regionale non significano sovranità. È e rimane lo Stato — ed è bene che ce lo mettiamo tutti in testa questo punto — il depositario dell'indirizzo politico che reputa opportuno e nel quadro che esso traccia potrà muoversi la regione la cui autonomia consiste nel come, nel quando e con quali mezzi agire, non certo in contrapposizione allo Stato, come in alcune regioni già si sta verificando.

Esiste, infine, un'altra scadenza che si pone con ancor più immediata urgenza, ed è quella prevista dall'articolo 20 della legge 16 marzo 1970, n. 281, concernente l'emanazione di un decreto per il coordinamento delle norme sulla redazione dei bilanci regionali con quelle già fissate per il bilancio statale.

È di tutta evidenza, perciò, onorevoli colleghi, l'importanza che a ciò sia provveduto con immediatezza, onde evitare che al caos legislativo temuto ed a quello amministrativo conseguente si aggiunga anche il caos finanziario. (*Vivi applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle mozioni.

È iscritto a parlare il senatore Pieraccini, al quale chiedo se, non essendo stato presente nessun sottoscrittore al momento della illustrazione della mozione n. 60, intende mantenere la mozione stessa, anche se non è stata illustrata.

P I E R A C C I N I . Sì, signor Presidente la mantengo. Anzi mi scuso se all'inizio della seduta, non per volontà mia, ma per causa di forza maggiore, ho ritardato quei pochi minuti che non mi hanno permesso allora la illustrazione della mozione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pieraccini ha facoltà di parlare.

P I E R A C C I N I . Il Gruppo socialista, come ebbi occasione di dire ieri pomeriggio in occasione della discussione della nostra iniziativa legislativa che il Senato ha approvato, ha preso una serie di iniziative riguardanti il problema dell'attuazione delle regioni per una preoccupazione politica: infatti se noi non provvediamo in questa materia — molte cose dobbiamo ancora farle — ci troveremmo in una situazione di grave pericolo.

Abbiamo dato vita all'ordinamento regionale, non solo adempiendo in tal modo al dettato della Costituzione, ma esprimendo così anche la volontà politica di creare un nuovo tipo di Stato al posto dello Stato ac-

centrato e burocratico che ha dominato per un secolo la vita italiana e la cui inadeguatezza e insufficienza è ormai palese agli occhi di tutti, senza distinzioni, al di là, vorrei dire, di ogni divisione politica. Al posto di questo Stato ormai morto nella coscienza generale del Paese, la nascita delle regioni ha come significato preciso proprio la nascita di un nuovo Stato: uno Stato fondato su larghe autonomie, su un sistema di autonomie che dal comune arrivano appunto alla regione come organo, non solo di decentramento amministrativo, ma di decisione politica su una vasta serie di materie, fino naturalmente al suo vertice, il Parlamento e il Governo, che hanno il potere di coordinamento, di indirizzo, di unificazione di tutta la vita nazionale. Ora questo disegno audace e coraggioso di riforma generale della società, è un disegno che esige di essere portato rapidamente ad attuazione senza di che anche tutte le altre riforme di cui si discute e per le quali si lotta, per le quali ci battiamo anche noi in Parlamento, rischierebbero di fallire in partenza perchè non si mette il vino nuovo negli otri vecchi, perchè non si può creare una nuova società mantenendo strumenti sorpassati, inadeguati e incapaci di dirigere appunto una società democratica. Se noi non agiamo con rapidità, il pericolo grave che il Gruppo socialista ha voluto sottolineare con la sua iniziativa è questo: noi rischiamo di vedere non attuato questo disegno coraggioso di riforma della società ma di vedere invece aggravata la crisi profonda che la società stessa attraversa e di vedere aumentare la serie di contraddizioni, di ritardi, di lentezze, di difficoltà, di ostacoli che incontriamo quotidianamente sul nostro cammino.

Infatti le regioni avevano intanto fino ad oggi il vincolo della legge Scelba che era assolutamente inadeguata a garantire l'autonomia che la Costituzione sancisce per le regioni stesse. La nostra iniziativa ha portato ieri all'abrogazione delle norme in contrasto con lo spirito dell'autonomia regionale, alla dichiarazione della transitorietà di un'altra serie di norme fino all'entrata in vigore degli statuti ed ha provveduto quindi a spezzare questa gabbia pericolosa per l'autonomia e la vita regionale. Abbiamo così, inoltre, facilitato la stessa approvazione nel Parlamento degli statuti perchè la permanenza in vigore della legge Scelba ci avrebbe posto di fronte a conflitti difficilmente sanabili nell'esame stesso degli statuti regionali.

La nostra azione di ieri per importante che fosse era ed è tuttavia insufficiente e le mozioni che noi oggi discutiamo, questa che per primi abbiamo presentato, riportano il discorso su un piano generale e più vasto e richiedono un preciso impegno del Governo e un voto direi solenne dell'Assemblea, in modo che la volontà del Parlamento e la volontà del Governo concordino su una linea di politica generale per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Questo è il significato della mozione al di là dei suoi singoli punti: essa impegna noi ed impegna il Governo, nel rispetto integrale della Costituzione, a dar vita, a dar corpo al disegno di riforma dello Stato di cui parlavo prima partendo dalle autonomie regionali.

Il dibattito che affrontiamo ci porta ad esaminare una serie di nodi che sono i nodi da sciogliere nella situazione attuale. E voglio, senza soffermarmi ulteriormente su questo quadro generale, perchè mi pare che sia abbastanza chiaro ad ognuno di noi, così come è chiara l'importanza della decisione che stiamo per prendere, passare all'esame dei singoli punti della nostra mozione.

Il nodo centrale e principale è ovviamente quello del trasferimento effettivo dallo Stato alle regioni dei poteri che l'articolo 117 della Costituzione garantisce alle regioni; l'articolo 117 garantisce infatti competenze vaste, vasti poteri. Basti pensare a settori vastissimi come l'agricoltura, come i lavori pubblici, il turismo, la sanità e molti altri per capire la dimensione del problema del trasferimento dei poteri. Questo è il nodo centrale; per scioglierlo bisogna prendere alcune decisioni. Innanzitutto c'è da respingere un metodo che taluno prospetta per affrontare il problema. Non si tratta cioè di abbandonare questo delicato trapasso di poteri e di competenze alla singola competenza del singolo Ministro e del singolo Ministero; non ci può essere cioè una interpretazione o una politica di trasferimento di poteri diversa,

come sarebbe inevitabile e fatale se questo fosse abbandonato alla volontà settoriale di ogni singolo Ministro; non vi può essere una interpretazione larga, per esempio, per la materia dell'agricoltura e rigida, per esempio, per la materia dei lavori pubblici. Il senatore Morlino sorride perchè forse pensa come tutti...

MORLINO. Penso che le parole erano molto appropriate!

PIERACCINI. ...che c'è il rischio — e dobbiamo dirlo francamente — che invece di un'interpretazione diversa da Ministero a Ministero si formi un'unanimità di interpretazione nel senso restrittivo, nel senso cioè di passare il minor potere possibile alle regioni; nè di questo ci meravigliamo in quanto anche questa è una dialettica logica nel giuoco di poteri complessi che la nostra Costituzione disegna per il nostro Stato, che ha centri di poteri diversi. A maggior ragione dinanzi al rischio delle resistenze ministeriali, dobbiamo sciogliere questo nodo proprio qui, nel Parlamento, con un indirizzo chiaro, generale ed univoco. Tale indirizzo — diciamolo francamente — non può essere restrittivo ma deve essere di applicazione integrale della volontà della Costituzione.

Pertanto il punto primo della nostra mozione chiede che per quanto riguarda l'esercizio della delega legislativa, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, si stabilisca un indirizzo unitario e collegiale in sede di Consiglio dei ministri e chiede che, sulla base di tale indirizzo, che deve appunto consistere nella interpretazione ampia del concetto di autonomia, si diano le direttive vincolanti alle Commissioni interministeriali incaricate di preparare i decreti delegati. Il primo punto chiaro ed importante consiste quindi nell'eliminare ogni interpretazione restrittiva e settoriale, quindi il pericolo di varietà di interpretazione che rappresenterebbe una aggiunta di confusione ad una situazione già di per sè molto confusa (non dobbiamo nascondercelo) nella realtà quotidiana.

Il secondo punto riguarda la necessità che nell'emanazione di questi decreti di trasferimento si tenga conto del criterio che ispira l'articolo 17 della legge finanziaria, che è un criterio di grande importanza politica. Noi abbiamo l'esperienza della vita delle regioni a statuto speciale e sappiamo come nella pratica è avvenuto il trasferimento di poteri dallo Stato alle regioni a statuto speciale; è avvenuto trasferendo fette di competenze, di materie e riservandosi lo Stato per sè stesso altre fette di competenze, si è creata una situazione di competenze miste, di competenze che si intersecano, che finiscono e cominciano non si sa bene dove, con la pratica che tutti conosciamo, che — diciamocelo francamente — non è stata esaltante, ma anzi molte volte ha portato verso paralisi e conflitti continui fra regioni e Stato.

Se noi ripetessimo questa esperienza, onorevoli colleghi, faremmo un danno non solo alle regioni che nascono, ma agli interessi stessi generali del Paese; faremmo un danno alle nostre stesse funzioni e anziché intraprendere quella coraggiosa opera di riforma dello Stato, introdurremmo nuovi elementi di conflitto e di confusione nella situazione italiana. Pertanto lo spirito dell'articolo 17, a nostro parere, va interpretato rettamente nel senso che esso vuole invertire proprio la linea sin qui adottata nei confronti delle regioni a statuto speciale. Perciò bisogna trasferire le competenze che la Costituzione concede alle regioni per intero, senza disquisire sui « residui » o sulle « submaterie ». Come si tutela allora l'unità politica di interesse nazionale? Si tutela appunto, come la Costituzione vuole, come le leggi di attuazione costituzionale precisano, con il potere di indirizzo e di coordinamento che lo Stato e il Parlamento esercitano e debbono esercitare.

Io spero di essere stato molto chiaro. La tutela dell'interesse generale del Paese sta a cuore a noi come credo ad ognuno di voi e non vogliamo certo sottovalutarla o ignorarla o distruggerla, perchè nessuno di noi immagina che le regioni debbano essere la leva di distruzione dello Stato, come ormai non dicono più nemmeno gli avversari del regime regionalistico, salvo il Gruppo del Movimento sociale italiano. Ma io debbo dire che

questa nostra preoccupazione comune di tutelare l'interesse generale del Paese va soddisfatta in un modo radicalmente diverso da quello usato fin qui nei confronti delle regioni a statuto speciale. Con questo nuovo rapporto Stato-regioni che si forma con il passaggio integrale delle competenze delle materie dell'articolo 117 della Costituzione, alle regioni stesse e con l'esercizio da parte del Governo e del Parlamento del potere di indirizzo e di coordinamento, in questo nuovo rapporto, con questi due termini, noi creiamo una situazione nuova che si risolve in un confronto di indirizzi politici, anzichè nella vecchia disputa paralizzante delle competenze e nei vecchi conflitti delle competenze.

Il potere di indirizzo e di controllo — ecco il problema — come si esercita? Ebbene, questo è un altro punto della nostra mozione: il punto tre. Innanzitutto noi dobbiamo dire che si esercita per legge in materie che esigono la legge, prima fra tutte la legge di piano, la programmazione, che evidentemente non può sussistere se non pone chiaramente gli elementi dello sviluppo unitario del Paese e quindi i limiti dell'azione programmatoria delle regioni stesse.

Vi possono essere poi le leggi-cornice, ma naturalmente l'intervento della legge non può esaurire la funzione d'indirizzo e di coordinamento. Allora nasce la necessità anche qui di chiarire in modo preciso che questo potere a sua volta (come già per il trasferimento dei poteri di cui abbiamo parlato) ha bisogno di un indirizzo unitario. C'è una tesi che noi dobbiamo respingere, e cioè che questo potere di indirizzo e di coordinamento possa essere anche nelle materie vincolanti, nelle materie essenziali ed importanti esercitato dal singolo Ministro, con il rischio specialmente in un'epoca di governi di coalizione (ma vorrei dire che la cosa non cambierebbe neppure con un governo monocolore, specialmente in questo periodo di « correnti », e di correntocrazia) di una serie di indirizzi diversi con tendenze che potrebbero essere anche lontane l'una dall'altra, nei riguardi delle regioni, da parte dei singoli Ministeri e Ministri, che porterebbero, necessariamente, al di là della volontà degli uomini, una visione settoriale, poichè è evidente che la funzione stessa di un Ministero è quella di occuparsi di un singolo settore dell'attività dello Stato con una naturale spinta verso una visione settoriale.

C'è dunque una necessità politica, che mi pare evidente, che le misure che hanno un peso vincolante di indirizzo e di coordinamento siano atti collegiali del Governo, come decreti del Presidente del consiglio udito il Consiglio dei ministri o in alcuni casi, per esempio in materia economica, come le delibere del CIPE collegiali di Governo.

Esiste certamente, oltre a questo, un'attività di coordinamento, un'attività di indirizzo che possono anche essere svolte dai singoli Ministri, sempre sotto la direzione del Presidente del Consiglio, che ha come sua funzione costituzionale quella appunto, affidatagli dall'articolo 95 della Costituzione, di unificare l'indirizzo di Governo. Ma appunto noi vorremmo distinguere fra gli atti statali di indirizzo e di coordinamento di rilievo vincolante, e quindi da svolgersi per legge o per atti collegiali, e questa attività che peso vincolante evidentemente non può avere.

Anche tra legge ed atto collegiale di Governo c'è una profonda differenza in relazione al vincolo che l'una o l'altro creano ed anche su ciò vogliamo essere chiari, perchè questo dibattito ha valore se termina nella chiarezza e con l'espressione di una volontà comune — io mi auguro — del Governo e del Parlamento.

Le conseguenze tra legge ed atto collegiale di governo sono diverse perchè dalla legge nasce un vincolo giuridico per le regioni il cui rispetto è dunque sindacabile dalla Corte costituzionale; invece dall'atto collegiale di Governo nasce, e non potrebbe essere diversamente, un vincolo direi politico, cioè la regione che approva una legge contrastante con l'indirizzo politico fissato dal Governo sa di esporsi all'alea di un'impugnativa dinanzi al Parlamento.

MACCARRONE ANTONINO. Guai, senatore Pieraccini, se apriamo questo problema!

P I E R A C C I N I . Apriamolo e discutiamolo invece con grande attenzione. A noi pare che questa sia l'unica interpretazione della funzione di indirizzo e di coordinamento conforme alla Costituzione. Riteniamo che il Parlamento debba essere vitalizzato proprio come sede di soluzione di conflitti che sono soltanto politici.

Desidero che si mediti su queste differenze nell'esercizio del potere d'indirizzo e di controllo e mi pare che si possa costruire in tal modo un sistema logico di esercizio di questo potere dello Stato sopra le regioni. Con questo abbiamo parlato proprio del problema centrale, sulla sostanza politica della materia che abbiamo in discussione.

Noi chiediamo, inoltre, come mi pare facciano tutti gli altri documenti, che i rappresentanti delle regioni interessate siano consultati senza indugio proprio per discutere anche con essi, come necessario, l'interpretazione dei criteri della delega, l'impostazione dei decreti di trasferimento delle funzioni. Inoltre chiediamo che non si attenda per il concreto passaggio dei poteri dallo Stato alle regioni di avere elaborato tutti i decreti delegati: noi possiamo associarci alla richiesta che veniva avanzata poco fa dal senatore Signorello di stabilire dei termini per questa consultazione e per questa presentazione; ma vogliamo aggiungere che, mano a mano che i decreti saranno pronti, materia per materia, si emanino, cosicchè le regioni potranno entrare gradualmente nell'esercizio delle proprie funzioni e gradualmente mettere in moto la macchina legislativa e amministrativa che ad esse compete. Naturalmente la consultazione con le regioni deve essere fatta non soltanto in occasione di questo avvio della vita regionale, ma deve essere fatta anche sulle leggi-cornice, sulla programmazione nazionale e quindi sull'elaborazione del programma e sulla politica di piano.

C'è poi un altro punto importante da risolvere ed è precisamente rappresentato da quello dell'esercizio del controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali da parte delle regioni. Noi sappiamo che c'è l'esigenza che questo potere sia effettivamente esercitato fin d'ora e del resto non avremmo da parte nostra il potere di impedire che questo controllo sia esercitato o di fare in modo che non sia esercitato almeno per un certo periodo di tempo. Dobbiamo dunque affrontare i problemi che sorgono da questo trapasso di poteri: essi sono di doppia natura: alcuni sono pratici — e sono i più facilmente risolubili, anche se qualcuno richiede, come ieri ebbi occasione di dire, delle modifiche di legge — altri no. Così ad esempio l'organizzazione provinciale delle commissioni per il controllo degli enti locali sappiamo che è oggi legata all'entrata in vigore dei singoli statuti e che quindi praticamente la legge regionale in questo momento non potrebbe farsi (per quanto anche su questo punto i giuristi abbiano opinioni diverse), finchè gli statuti non siano approvati dal Parlamento.

Il primo problema che sorge è quello di emanare norme per dare la possibilità di organizzarsi in modo decentrato per il controllo sugli enti locali perchè ovviamente sarebbe assurdo immaginare che sia pure per un certo periodo di tempo, il controllo delle regioni portasse gli stessi danni del controllo accentrato di oggi, dovendo essere esercitato in ogni regione dal capoluogo per centinaia e qualche volta per migliaia di comuni. Legato a questo c'è poi il problema pratico, ma indispensabile da risolvere, del personale ed è un problema più generale, di cui parlo subito. Il Parlamento ha fissato la norma, a mio parere, giustissima, per evitare la moltiplicazione delle burocrazie nel nostro Paese, che il personale delle regioni fosse fornito con il trasferimento di personale dall'apparato dello Stato. Questo non sta avvenendo, tranne forse per pochissimi casi; anche qui infatti si stanno trovando difficoltà, resistenze e vischiosità che non ci meravigliano perchè non ci meraviglia mai il conflitto che sorge tra il vecchio e il nuovo, tra gli organismi nuovi e il timore che essi determinano nei vecchi di perdere chissà che cosa. Però si tratta ancora una volta di un nodo da sciogliere; occorre che il personale venga dato alle regioni al più presto ed occorre in particolare che le regioni abbiano il personale necessario per la delicatissima funzione del controllo sugli enti locali che esse debbono esercitare.

Ma c'è il problema, a monte di questo, che concerne la questione del controllo dello Stato; ne abbiamo parlato ieri, sia pure brevemente e dobbiamo ribadirlo oggi. Infatti non c'è dubbio che per i bilanci degli enti locali in *deficit* l'intervento per il ripiano del *deficit* stesso resta necessariamente nelle mani dello Stato, almeno finchè non ci sia un'ampia e generale riforma del sistema tributario: l'intervento della Cassa depositi e prestiti, le integrazioni, restano per forza maggiore allo Stato. Occorre vedere perciò come lo Stato può intervenire, rispondendo all'obiezione evidente che non si può pretendere che un *deficit* che esso non controlla più abbia come conseguenza il suo totale ed automatico impegno finanziario. In tal modo, infatti, diventerebbe difficile anche una politica finanziaria generale dello Stato. Ma è evidente che questo problema pone l'altro di conciliare questa esigenza di tutela dello Stato, nei limiti delle sue possibilità di intervento, con quella dell'autonomia degli enti locali e del potere di controllo delle regioni sugli enti locali.

Io resto dell'opinione che la creazione di una legge organica e generale, che risolva « a regime » questa materia, richiederà un certo sforzo e quindi, necessariamente, un certo periodo di tempo. Infatti penso che anche in questo campo noi dobbiamo agire con volontà di riforma. Penso, per esempio, che l'intervento dello Stato debba ancorarsi non già a criteri ragionieristici, ma a criteri economici e di sviluppo economico e che quindi il contributo dello Stato agli enti locali deficitari sia legato al concetto di intervento per lo sviluppo e per il superamento degli squilibri del Paese, quindi, per esempio, a parametri legati ai bisogni, alla mancanza di scuole, di ospedali, al livello di vita, al reddito medio. Ma tutto questo richiede la meditazione di una riforma che noi dobbiamo fare presto ma che evidentemente non può essere immediata. Penso ancora, come pensavo ieri, che sia opportuna una legge transitoria, provvisoria, che intanto permetta di risolvere questo delicato problema per il prossimo anno, in modo che in questo periodo la riforma organica possa essere portata a termine. Non abbiamo ancora trovato una formula, poichè tutte quelle che abbiamo elaborato anche nei giorni passati hanno trovato obiezioni, discussioni e contrasti di opinione. Cerchiamola ancora, ma credo che bisogna agire rapidamente in modo che non sorgano nuovi conflitti in una materia così delicata e così importante.

La nostra mozione chiede, inoltre, come le altre, che siano emanate senza ritardo le disposizioni per la redazione dei bilanci regionali ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si riferisce ad una delega che però, dobbiamo dire, è scaduta proprio in questi giorni ed esattamente, se non sbaglio, il 6 dicembre. Di conseguenza le nostre stesse mozioni hanno in questa parte un che di invecchiato.

MACCARRONE ANTONINO. Credevo che il Governo ci dicesse che ha già sottoposto al Presidente della Repubblica il decreto delegato.

PIERACCINI. Non so se ce lo potrà dire: speriamo di sì, me lo auguro.

MACCARRONE ANTONINO. Riteniamo di sì.

PIERACCINI. Comunque, nel caso che così non sia, io penso che anche qui, come per la questione dell'immediato avvio del potere di controllo delle regioni sugli enti locali, si debbano emanare le disposizioni necessarie per soddisfare a quello che la delega avrebbe dovuto soddisfare. Io penso comunque realisticamente che delle misure unificatrici dei bilanci, della classificazione delle voci di spesa e di entrata siano effettivamente necessarie perchè, evidentemente, abbiamo necessità anche dal punto di vista economico della comparabilità immediata di tutti i bilanci, di tutte le situazioni dei singoli enti locali senza di che diventerebbe difficile fare una politica nazionale e la stessa politica di programmazione. Pertanto ci auguriamo o che il Governo dica che ha già esercitato la delega, o che, se questo non è accaduto, si possa immediatamente chiudere questo capitolo nel più breve tempo possibile.

Detto questo, noi abbiamo sostanzialmente illustrato puntualmente tutta la nostra mozione. Non voglio prolungare oltre questo mio intervento augurandomi di essere riuscito a sottolineare che, al di là dell'apparenza tecnica dei singoli punti di tutte le mozioni che si discutono, la questione che ci interessa ora è invece di grandissimo rilievo politico e di grandissima importanza per le decisioni che la nostra Assemblea prenderà. Si tratta infatti, arrivati a questo punto, in questo momento, in questa situazione, di sciogliere quelli che io ho chiamato i nodi della questione regionale: di permettere che le regioni siano effettivamente quelle che la Costituzione ha voluto che fossero. E cioè si tratta, colleghi, in parole povere, di decidere se noi vogliamo, al punto in cui siamo arrivati, che il processo di trasformazione dello Stato democratico venga portato fino alla sua conclusione finale con la eliminazione della vecchia costruzione centralistica e burocratica. Si tratta di decisioni che richiedono certamento coraggio, ma un coraggio che ora è dovuto, poichè la scelta sul nuovo Stato fondato sulle autonomie l'ha fatta la Carta costituzionale, che nessuno di noi discute; perchè la scelta l'abbiamo ripetuta nello scorso anno indicendo le elezioni per dare vita concreta alle regioni; perchè la scelta l'abbiamo compiuta già con i numerosi atti legislativi affinchè l'organismo regionale possa vivere. Si tratta dunque di coraggio, certo, ma del coraggio della coerenza. E un atto di paura e di pavidità oggi sarebbe semplicemente la manifestazione più clamorosa di incoerenza di una classe politica.

F A B I A N I . Si tratta di onestà politica.

P I E R A C C I N I . Si tratta di onestà e di volontà politica, ma questa volontà e onestà è proprio quello che noi crediamo di poter esprimere. Noi crediamo che possa determinarsi in questa Assemblea una larghissima maggioranza che la manifesti in modo chiaro e preciso. Del resto, colleghi, io sono convinto che ognuno di noi sente la crisi profonda che il Paese attraversa (e saremmo degli ipocriti se non lo dicessimo chiaramente in quest'Aula), una crisi profonda che non ci spaventa — l'abbiamo detto molte volte — perchè non è crisi di un popolo vecchio, ma di un organismo in sviluppo, è crisi di un Paese chiuso ancora nelle strutture di una vecchia società ottocentesca ma che ormai si è sviluppato a Paese industrializzato e moderno, sia pure con le sue gravi contraddizioni e con i suoi squilibri. È crisi dunque che non ci spaventa perchè è crisi di crescenza, ma che deve essere affrontata: guai se non l'affrontassimo; perchè allora la soluzione che potrebbe avere non sarebbe certamente una soluzione democratica.

Sciogliere questi nodi — vorrei, concludendo, che questo fosse ben chiaro — significa non solo risolvere alcune questioni insorgenti tra lo Stato e le regioni, ma significa avere il coraggio di affrontare la crisi globale del vecchio Stato e quindi della società italiana, significa incamminarci sulla strada della costruzione di uno Stato nuovo perchè, costruendo le regioni, il problema non si ferma alle regioni; necessariamente, distribuendo diversamente il potere non ci si ferma alla distribuzione di alcune materie, ma bisogna arrivare alla ristrutturazione, al ripensamento, alla riorganizzazione dello Stato stesso, del potere centrale, della funzione del Governo e dei Ministeri che diventeranno sempre di più elementi di direzione, di guida, di coordinamento, di indirizzo di pensiero e diventeranno quindi non già organismi svuotati di contenuto (come teme tanta parte della burocrazia abituata ad una *routine* quotidiana, diventata molto spesso paralisi quotidiana) ma organismi vivi di una società organizzata democraticamente in modo diverso, nuovo, dinamico, coraggioso. Ecco il disegno che abbiamo di fronte ed ecco la posta in gioco e la decisione che ognuno di noi in questa occasione deve prendere. Ed io sono certo che riusciremo a trovare una linea che accomuni la volontà del Parlamento e la volontà del Governo perchè la strada intrapresa sia quella della riforma generale della struttura dello Stato e della costruzione di un'efficiente, moderna democrazia capace di rispondere alle esigenze nuove dei nostri tempi. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Antonino Maccarrone. Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, premetto che accetto, e non in modo formale, il terreno di confronto che ha indicato il senatore Signorello nel suo discorso che ho ascoltato con interesse e non senza consensi. Aderisco pienamente alle affermazioni del senatore Pieraccini circa l'esigenza di un accordo largo e solenne su una linea di politica generale per l'avvio ed il compimento di questo grande processo aperto dall'attuazione dell'ordinamento regionale. È passato un semestre dalle elezioni dei consigli regionali, un semestre che le regioni, onorevoli colleghi, hanno messo a profitto non solo per il compimento degli atti necessari all'avvio del loro funzionamento, e primo fra questi l'elezione degli organi e l'adozione del regolamento interno, ma anche per un vasto lavoro di ricognizione dei problemi, di studio e di proposte che hanno avuto di già una prima significativa espressione nella formulazione degli statuti.

Sarebbe però superficiale da parte nostra non considerare adeguatamente la varietà, la molteplicità e la rilevanza dei problemi e degli argomenti di natura politica, economica e sociale che hanno significativamente impegnato i consigli regionali; così come sarebbe un grave errore non solo per il Parlamento ma soprattutto per il Governo nel suo insieme e per tutto il complesso apparato che fa capo al Governo e che noi genericamente indichiamo con il nome di burocrazia, ignorare gli indirizzi nuovi che già emergono in molte regioni nel lavoro e nelle proposte delle giunte, validamente sostenute da commissioni consigliari e da esperti, in materia di ordinamento, di organizzazione degli uffici, di metodi nuovi di lavoro.

Basta soffermarsi solo per un momento sulle questioni delle informazioni che ci pervengono attraverso la stampa quotidiana e attraverso talune agenzie che lodevolmente hanno organizzato un apposito notiziario per l'attività delle regioni. Non altrettanto si può dire per la radio e la televisione. Questi fondamentali strumenti dell'informazione, nonostante la natura pubblica ed il collegamento diretto con i centri di direzione politica della vita del Paese, o forse proprio per questo collegamento, non solo hanno ignorato e continuano ad ignorare quasi del tutto questa grande modificazione che nell'assetto istituzionale della Repubblica si è operata con l'elezione del 7 giugno, ma non hanno nemmeno posto allo studio, per quanto ci risulta, alcunchè per adeguarsi alla nuova realtà e per fornire un servizio necessario, atteso e da taluni anche richiesto per colmare sollecitamente un vuoto pregiudizievole. Nè possiamo ritenere che l'attività delle regioni, così come quella di tutto il vasto sistema di autonomie comunali e provinciali, possa continuare ad avere nei notiziari regionali radiofonici quel posto marginale e mortificante che ha avuto finora. Nè possiamo considerare, onorevoli colleghi, come un inizio di cambiamento il fatto che tra le tante « curiosità » di una certa rubrica radiofonica del mattino sia stata inclusa una conversazione telefonica con l'onorevole Ministro per l'attuazione delle regioni, credo di 60 o 65 secondi.

Un radicale cambiamento in questo senso è non solo indispensabile ma anche urgente e noi stessi nel Parlamento dobbiamo trovare il modo di orientare i dirigenti dell'ente radiotelevisivo a stare al passo con le esigenze del Paese e a considerare in tutta la sua delicatezza e la sua rilevanza, proprio ai fini dello sviluppo della coscienza democratica del Paese, il servizio che è affidato alle loro cure.

Non posso non rilevare, onorevole Presidente, anche qualche aspetto che riguarda il lavoro del Parlamento, e non solo per ciò che concerne l'adeguamento dei regolamenti, del nostro Regolamento in primo luogo, alla giusta considerazione del posto che hanno le regioni proprio per la Costituzione nell'attività di produzione legislativa e per ciò che concerne il collegamento che si deve stabilire, in modo nettamente diver-

so dal passato, con le iniziative regionali, come ad esempio le cosiddette « leggi voto », le mozioni, gli ordini del giorno e più in generale i contributi che le regioni intendono e possono dare alle Camere per dare il massimo di concretezza e di aderenza alla realtà del Paese, a tutto il nostro lavoro.

Ma intendo porre questo problema anche, e direi soprattutto, in questo momento per ciò che riguarda il lavoro, il funzionamento ed i compiti di quella Commissione parlamentare per le questioni regionali che la Costituzione prevede all'articolo 126 e che è stata finalmente costituita dopo quattro legislature.

Come è noto, solo con la legge n. 62 del 1953 è stata regolata la composizione di questa Commissione, fissando in 30 commissari, e successivamente con altra legge in 40, nominati in modo paritetico dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, i componenti della Commissione. È noto anche che almeno nella interpretazione corrente — e mi duole che il collega Oliva, Presidente della Commissione per le questioni regionali, sia oggi assente da questo importante dibattito e trascuri di ascoltare quanto si dibatte nell'Aula — si tende ad accreditare l'idea che alla Commissione sia assegnato solo il compito di esprimere pareri al Governo, come è stabilito dall'articolo 17 della cosiddetta legge finanziaria regionale, sui decreti di trasferimento delle funzioni statali alle regioni nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione ed anche sui decreti delegati per la revisione dell'ordinamento degli uffici statali, in attuazione dei princìpi indicati nella legge di modifica della legge 18 marzo 1968, n. 249, specie all'articolo 5 e all'articolo 21.

È inutile credo, onorevoli colleghi, che io ricordi anche i riferimenti costituzionali (articolo 126 e seguenti) e gli altri contenuti negli statuti delle regioni a statuto speciale in materia di scioglimento dei consigli e delle assemblee regionali, evento deprecabile e deprecato ma tuttavia opportunamente previsto. Desidero però richiamare l'articolo 68 della legge n. 62 del 1953 che prevede la possibilità che la Commissione per le questioni regionali presenti direttamente al Governo proposte relative all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, terzo capoverso, che, come è noto, prevede l'assegnazione di contributi speciali a singole regioni per scopi determinati e particolarmente per la valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole.

Questo stesso problema è richiamato anche dalla legge finanziaria (articoli 12 e 13) senza un riferimento alla Commissione per le questioni regionali. Tuttavia è mia convinzione, espressa anche altra volta in Senato, che tali disposizioni non possono in nessun caso considerarsi abrogative dell'articolo 68 della legge n. 62 del 1953, nè il meccanismo descritto all'articolo 13 della legge finanziaria può essere ritenuto sostitutivo di quello indicato dallo stesso articolo 68.

Questo è tutto quanto vi è fino ad ora di certo e di pacifico sui compiti della Commissione.

Non si tratta in sostanza, dunque, di compiti meramente consultivi o attinenti solo alla materia istituzionale; ma, con il riferimento all'articolo 68 della legge n. 62, si investono direttamente questioni finanziarie e di politica economica che, per poter essere valutate a fondo, richiamano la necessità di entrare nel merito con uno studio adeguato alla complessa problematica che precede e sostanzia la proposta stessa dell'intervento straordinario di competenza della Commissione che si intende richiedere per sollecitare l'iniziativa del Governo. E se tale studio è necessario, se l'approfondimento dei problemi regionali è il presupposto indispensabile per concretamente operare e adeguatamente sostenere le iniziative che debbono scaturire dalla Commissione, non vi è alcun dubbio che ad essa debba essere assegnato un ruolo assai diverso da quello riduttivo e contingente dei pareri sui decreti delegati di trasferimento delle funzioni e di riordinamento dei servizi. Anzi questa Commissione deve essere prefigurata, organizzata e resa funzionante in via permanente per assecondare il lavoro legislativo delle due Camere e l'attività del Governo su tutto il complesso della politica

regionale; deve costituire la sede preparatoria per la definizione degli indirizzi, delle scelte, degli atti che riguardano tutto il complesso della politica regionale, su cui proprio il senatore Pieraccini ha chiesto che si raggiunga un'intesa ed una larga convergenza. E ciò senza tuttavia nulla sottrarre alle sedi costituzionalmente competenti che hanno la responsabilità delle decisioni legislative nei due rami del Parlamento e che hanno responsabilità di Governo, ma senza rinunciare ad una sede pur essa costituzionalmente prevista per una feconda collaborazione fra i due rami del Parlamento, per una efficace attività conoscitiva, per avviare, seppure limitatamente alla politica regionale, un metodo nuovo di lavoro del Parlamento e per dare alle regioni una sede unica politicamente efficace, funzionalmente adeguata, dove sia possibile, anche per la presenza di tutte le espressioni politiche che hanno avuto un mandato dal corpo elettorale, per intrecciare questo dialogo e stabilire questo confronto tra organi nazionali della Repubblica e organi regionali, che è per noi politicamente indispensabile e giuridicamente necessario, anche se solo in relazione all'attuazione delle prime leggi già inserite nell'ordinamento per dare avvio all'attuazione delle regioni.

L'onorevole Presidente del Consiglio, in un suo pubblico discorso, ha sottolineato l'esigenza del dialogo e del confronto tra organi nazionali ed organi regionali.

A questo problema, a questa esigenza egli ha teso a dare una risposta che non è affatto soddisfacente ed ha teso a soddisfare questa esigenza con la proposta di una sorta di incontro permanente tra il Governo e gli organi esecutivi delle regioni. Questi incontri, che in parte oggi sono in atto, ad esempio, per i problemi della programmazione economica e più di recente per altre questioni relative al trasferimento delle funzioni, sono indubbiamente utili ed il Governo a mio giudizio deve proseguire questa pratica. Ma sono utili nella misura in cui il Governo dimostrerà la volontà politica e la disponibilità a seriamente considerare e a giustamente ricondurre nell'attività di governo le istanze presentate dalle regioni.

Onorevoli colleghi, questi incontri non possono però soddisfare interamente la complessa problematica che si è aperta con l'introduzione delle regioni nell'ordinamento, nè possono dare una risposta adeguata alle esigenze di attenuare e di ridurre quella che si è chiamata « la conflittualità necessaria » fra Stato e regioni come conseguenza della generalizzazione dell'ordinamento regionale.

Nella sostanza dell'orientamento accennato dall'onorevole Presidente del Consiglio vi è una concezione che noi respingiamo in modo netto e reciso, non solo perchè lesiva delle prerogative del Parlamento, non solo perchè tende a consolidare e a rafforzare un rapporto tra Governo e Parlamento distorto, involutivo, politicamente scorretto, eversivo rispetto al disegno costituzionale, ma perchè esso non è idoneo oggi, e ritengo per tutta la durata di questa nuova fase costituente che si è aperta con il 7 giugno e con l'elezione dei consigli regionali, a risolvere proprio i problemi politici e istituzionali che ci stanno di fronte e a cui si sono riferiti i colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito.

Senza l'impegno, il confronto, la collaborazione dialettica non è possibile avviare in modo proficuo e rapido questo processo. Certo, è necessaria una collaborazione dialetticamente intesa nel rispetto delle differenze di posizione, di ispirazione, di esperienza, sulla base della diversità di interessi anche sociali di cui ogni componente presente nelle assemblee nazionali è portatrice; però senza questa dialettica e questo metodo nuovo non si può portare avanti il processo in atto che non investe solo il piano istituzionale, ma si intreccia strettamente con le forti tensioni, con le rivendicazioni pressanti, urgenti e giustificate che sorgono dal corpo della società per iniziativa e sotto la guida dei lavoratori e della parte socialmente e politicamente più avanzata del Paese.

Occorre rendersi conto, onorevole Ministro, che è passato quasi un quarto di secolo dall'approvazione della Costituzione della Repubblica; le forze politiche che hanno

diretto il Paese costantemente in questo arco storico hanno la responsabilità di avere bloccato il processo aperto con la Costituente. Il senatore Signorello, anzichè scomodare i nostri maestri di un secolo fa, avrebbe dovuto e potuto positivamente meditare su quanto successo in questo ultimo quarto di secolo.

Questo processo, che ha trovato nella Costituzione repubblicana un quadro politico, istituzionale e programmatico che ha avuto il consenso della stragrande maggioranza del popolo italiano, questo processo interrotto va oggi ripreso con decisione. L'arresto che si è determinato non è stato senza conseguenze, onorevoli colleghi; vi è — bisogna riconoscerlo con coraggio — un deterioramento delle istituzioni repubblicane; vi sono forze, che hanno dominato la coalizione di governo in questi 25 anni, che hanno lavorato per stravolgere la Costituzione, per evitare la « trappola » che poteva ostacolare la restaurazione del predominio e dell'egemonia delle classi privilegiate e delle forze moderate. Queste forze oggi sono contenute da una forte, rinnovata spinta operaia e popolare e da una nuova presa di coscienza di un vasto arco di forze politiche che, se sarà capace di coordinare le sue azioni, potrà guidare positivamente tutto il processo. Ma non dobbiamo e non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai tentativi organizzati e dichiarati di forze chiaramente eversive, che non sono delimitate da quella che solitamente chiamiamo destra, ma che trovano incoraggiamento, complicità ed aperte collusioni in componenti del cosiddetto « centro-sinistra » e quindi in talune forze presenti nel Governo e nell'apparato di governo. Tutte queste forze oggi si presentano con una fisionomia chiaramente antiparlamentare, vuoi quando postulano l'esigenza della cosiddetta delimitazione della maggioranza — che il collega social-democratico ha qui inopportunamente rievocato anche a proposito di questo dibattito — vuoi quando richiedono la costituzione di un esecutivo forte e di una pratica di Governo di tipo direttoriale, vuoi quando portano avanti una visione riduttiva e marginale delle funzioni del Parlamento, vuoi infine quando alimentano, organizzano ed utilizzano un nuovo squadrismo ed un ribellismo eversivo e criminale a Milano o a Reggio Calabria. Da qui l'esigenza di ricondurre il Parlamento alla sua « centralità » istituzionale. Queste forze lavorano per impedire che il Parlamento recuperi la sua collocazione costituzionale, possa diventare la sede del confronto e dell'intesa fra le forze democratiche di rinnovamento, possa diventare la sede della formazione dell'indirizzo politico, il congegno costruttivo dell'unità della Repubblica.

Ne deriva pertanto per me l'esigenza primaria che il Governo prenda atto nella sua responsabilità dell'esigenza principale dell'esaltazione del ruolo del Parlamento: noi stessi dobbiamo farci carico della esigenza che tutto ciò risulti sempre più chiaro al di là di ogni ritualismo e di ogni rispetto formale perchè le difficoltà da superare non sono poche.

È stato detto che l'attuazione dell'ordinamento regionale rappresenta una grande occasione per il rinnovamento istituzionale dello Stato repubblicano. È stato detto anche da parte democristiana nel convegno di ottobre, a Montecatini, che si tratta di una « rivoluzione ». Non so se questa espressione sia stata usata con animo entusiastico o con timore; sono convinto però che è così. È possibile con l'attuazione delle regioni non solo una svolta, un rovesciamento della politica costituzionale, ma un cambiamento reale, effettivo di indirizzo politico generale del Paese.

Le condizioni però sono: primo, che si riconduca nella sede che è l'espressione diretta e genuina della sovranità popolare tutta la tematica politica, istituzionale e sociale che noi abbiamo di fronte; secondo che si stabiliscano nuovi rapporti fra le forze politiche democratiche che hanno concorso con profonda convinzione e senza riserve alla approvazione delle leggi fondamentali che hanno reso possibile la elezione dei consigli regionali il 7 giugno; terzo, che il Parlamento non sia una cassa di risonanza o un notaio delle decisioni che vengono definite fuori del suo seno, ma sia partecipe e promotore di tutto il processo di formazio-

ne dell'indirizzo politico sia nella sede del dibattito per l'espressione della fiducia al Governo, sia in ogni altra occasione rilevante, come giustamente i Gruppi del Senato hanno con le loro mozioni oggi proposto; quarto, che il momento regionale sia riguardato senza sospetti, senza riserve ma con animo aperto e con intelligente coraggio; quinto, che le leggi approvate dal Parlamento siano fedelmente e tempestivamente eseguite dal Governo e dall'apparato che coadiuva il Governo; infine che il Parlamento, anche per sua iniziativa e con strumenti idonei, diventi il centro di iniziative per il rinnovamento della legislazione della Repubblica a cui si richiama la IX disposizione transitoria della Costituzione.

Del resto non si tratta altro, secondo me, che di prendere atto e di trarre le dovute conseguenze dalle novità che, anche sul terreno politico, si registrano nel Paese a livello delle assemblee rappresentative comunali e provinciali, del clima e del metodo veramente nuovo con cui si è lavorato in questi sei mesi specie nella formulazione degli statuti (ma non solo in questo) nei consigli regionali. Si tratta di prendere atto che questo modo nuovo di impostare i problemi politici non solo è stato positivo nel lavoro di preparazione degli statuti ma ha suscitato attese in vasti strati dell'opinione pubblica che noi nel Parlamento non possiamo deludere in alcun modo.

È interesse generale del Paese oggi, onorevoli colleghi, di accelerare al massimo l'*iter* parlamentare di approvazione degli statuti, senza superficialità ma anche senza cedere alla suggestione di un perfezionismo giuridico il cui prezzo politico sarebbe troppo alto per non essere da noi attentamente considerato e responsabilmente valutato. Già con l'approvazione del disegno di legge Pieraccini-Signorello, il Parlamento ha sgombrato il campo da ostacoli e semplificato il problema. Si tratta ora di proseguire celermente e di giungere alla conclusione per gli statuti che sono già stati trasmessi al Senato, deliberando per ciascuno di essi man mano che l'esame della Commissione viene completato.

Ma, onorevole Ministro, il nostro discorso in questo momento è principalmente rivolto al Governo. Abbiamo ascoltato le comunicazioni preoccupate e preoccupanti che il Ministro per l'attuazione dell'ordinamento regionale ha fatto la scorsa settimana alla commissione per le questioni regionali. Abbiamo avuto lì la riprova, se ve ne fosse stato bisogno, della giustezza della nostra iniziativa nella presentazione della mozione. Secondo me, noi abbiamo fatto bene a presentare la mozione, ad associarci ai colleghi di altri Gruppi nel promuovere questo dibattito. I temi che abbiamo sollevato sono attuali; vi è anche una convergenza sui temi e su molte delle questioni che sono state indicate nella mozione ed illustrate nel dibattito. E questo è un fatto molto significativo. Non si può accettare la pretestuosa osservazione di taluni ambienti ministeriali che l'iniziativa parlamentare abbia come conseguenza la necessità di un momento di attesa nel lavoro di predisposizione degli studi e degli atti che il Governo deve compiere soprattutto in materia di trasferimento di funzioni.

Questo è un pretesto. Di pretesti in questi ambienti ve ne sono già molti e, a prescindere dall'iniziativa parlamentare, le notizie che noi abbiamo e che il Ministro per l'attuazione dell'ordinamento regionale ha sostanzialmente confermato e, se me lo consentono i colleghi ed i rappresentanti del Governo, anche aggravato, sono una riprova che non solo si procede con lentezza, ma addirittura che esistono resistenze ed opposizioni ad andare avanti e che per quei pochi aspetti per i quali il lavoro sembra avviato in tema di trasferimento di funzioni si va avanti in una direzione inaccettabile.

Mi permetto di sottolineare la necessità di procedere più speditamente; mi permetto anche di osservare che il tempo trascorso — sei mesi, si dice — non può essere misurato a partire dal 7 giugno o dalla data di approvazione della legge finanziaria. Io non rimprovero ai governanti soltanto il fatto di avere atteso 25 anni per orientare lo studio e l'attività dell'apparato di governo alle esigenze dell'attuazione dell'ordina-

mento regionale: è un rimprovero ovvio. Certo rimprovero e attribuisco ai governanti la responsabilità di aver tradito il precetto fondamentale della Costituzione che li obbligava ad adeguare i princìpi ed i metodi della legislazione all'esigenza dell'autonomia e del decentramento, di riconoscere e di promuovere le autonomie locali. Le scelte vostre, le scelte della Democrazia cristiana sono state altre, orientate in una direzione diametralmente opposta a quella indicata dalla Costituzione. Di queste scelte, del prezzo che tutti voi nelle diverse componenti presenti nel partito della Democrazia cristiana avete pagato ai gruppi privilegiati, portate per intero, di fronte al Parlamento nazionale e di fronte al Paese, la responsabilità. So bene che alla scelta regionalista ed autonomista, al recupero di un patrimonio antico e tradito del movimento politico dei cattolici siete stati obbligati vostro malgrado e per ragioni obiettive: siete stati obbligati per la nostra lotta decisa e persistente, per la lotta dell'opposizione di sinistra ed anche per le collocazioni nuove e gli orientamenti politici nuovi maturati nel Partito socialista italiano che con voi concorre alla responsabilità di Governo. Ma, onorevole Ministro, dal febbraio del 1968, da quando il Parlamento ha deciso, con la approvazione della legge elettorale, la convocazione dei comizi per le elezioni dei consigli regionali sono passati tre anni, e durante questi tre anni non si è fatto niente per preparare questo momento, per attuare la svolta, per passare dallo Stato accentrato all'ordinamento regionale, per passare dallo Stato autoritario al sistema delle autonomie. Potevate in questa fase utilizzare largamente (e non lo avete fatto) l'opera di esperti, sottraendo così alle resistenze, che anche voi avete denunciato esistere nella burocrazia, problemi di tale peso e di tale rilevanza politica. Anzi in questo periodo, anche in quest'ultima fase, in questi ultimi tre anni, per quanto riguarda comuni e province avete continuato ed avete accentuato i vecchi indirizzi.

È per questo che oggi vi chiediamo impegni precisi, vi chiediamo di fissare tempi e scadenze. E non siamo solo noi a chiederlo ma anche il senatore Signorello e il senatore Pieraccini che fanno parte di gruppi che sostengono il Governo. Vi chiediamo di assumere di fronte al Senato e al Paese una responsabilità precisa.

È da notare che questa richiesta viene avanti con forza anche dalle regioni e che non è quindi soltanto un motivo dell'opposizione e un modo per incalzare il Governo nel suo lavoro da parte nostra. La prima richiesta riguarda il trasferimento delle funzioni statali e l'attuazione dell'articolo 17 della legge finanziaria. Non siamo solo noi a chiedervi di assumere l'impegno di respingere ogni suggestione interpretativa dell'articolo 17 contraria allo spirito e alla lettera di questo articolo e alla volontà del legislatore consacrata in questa norma. Non siamo solo noi ad avvertire il pericolo che si faccia ricorso, entrando nel dedalo di disquisizioni dottrinali o di valutazioni analogiche, ad interpretazioni diverse da quelle che il legislatore ha dato alle singole parti e alle singole preposizioni dell'articolo 17 proprio approvandolo nel testo che il Governo è chiamato ad applicare.

Il filo di Arianna per uscire dal dedalo è la volontà del legislatore che in questa sede vogliamo non rimettere in discussione nè interpretare, ma ribadire puramente e semplicemente. Del resto, anche i colleghi della Democrazia cristiana sembrano dello stesso avviso quando affermano nella loro mozione, con evidente riferimento alle questioni che taluno vuole accreditare come controverse, per quanto riguarda il trasferimento delle materie, che deve essere — come dice l'articolo 17 — « per settori organici », aggiungendo che qualora gli uffici statali siano titolari anche di competenze statali residue si provveda alla delega ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

I colleghi della Democrazia cristiana, quando affermano questo, sono sulla stessa nostra linea e noi siamo pienamente d'accordo con questa posizione. Su tutto ciò secondo noi non può sussistere alcun dubbio. Sembra tuttavia che ne esistano nella burocrazia ministeriale e anche — dobbiamo dirlo apertamente e il Governo deve avere la sin-

cerità di dirlo al Parlamento — nell'orientamento di qualche Ministro.

Non è qui la sede per un esame particolareggiato di tutte le questioni. Ma prendiamo per esempio lo schema predisposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo. È uno schema ufficioso, però largamente diffuso attraverso le agenzie ed anche fatto conoscere negli ambienti parlamentari. Secondo questo schema al Ministero dovrebbe rimanere il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato che hanno competenza in materia turistica. Al Ministero dovrebbero competere ancora funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti, istituzioni e organizzazioni sindacali che si occupano di turismo o che sono interessati al turismo. Al Ministero dovrebbe essere riservata la competenza esclusiva nelle cure delle relazioni internazionali. Al Ministero dovrebbe competere l'indirizzo ed il coordinamento delle competenze regionali con « direttive ed istruzioni » ai fini di una coordinata soluzione dei problemi turistici di interesse generale, nonchè l'attuazione delle leggi statali recanti provvidenze a favore dell'industria turistica ed alberghiera. Le amministrazioni regionali sono tenute a fornire non soltanto informazioni e dati statistici ma anche tutti gli altri elementi necessari per la formulazione dell'indirizzo e del coordinamento. Il coordinamento degli enti del turismo e delle aziende di cura, per « benevola concessione », è affidato alle regioni. Gli enti del turismo — e in questo campo non si innova nulla — conservano le attribuzioni che hanno attualmente in base alle leggi vigenti e al decentramento operato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1965. I presidenti degli enti del turismo dovranno ancora essere nominati dal Ministro seppure sentite le regioni; i presidenti delle aziende di cura e soggiorno sono lasciati alla competenza della regione; il trasferimento dei direttori è anch'esso di competenza della regione però bisogna sentire il Ministro. I provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura e soggiorno sono dettati dalla regione, sentito il Ministero del turismo, quello dell'interno e quello delle finanze. Le licenze per la gestione delle aziende di viaggio nonchè per l'attuazione dei programmi di viaggio e di crociera sono riservate al Ministero del turismo e dello spettacolo. La classificazione degli immobili adibiti a locande e ad alberghi invece è riservata all'ente regione. Non siamo, onorevoli colleghi, qui certo sulla strada giusta. (*Interruzione del senatore Perna*). Il senatore Signorello e il senatore Pieraccini dovrebbero conoscere queste cose e anzichè inquadrare in un discorso generico e generale gli orientamenti giustissimi e che condividiamo avrebbero fatto assai meglio a fermarsi su alcuni fatti concreti che già avvengono e che sono l'indice dell'orientamento e dell'indirizzo verso cui si vuole andare. Noi riteniamo che questa non sia la strada giusta, non sia la strada nè di un effettivo trasferimento dell'intera materia relativa al turismo e all'industria alberghiera, nè di una corretta interpretazione dell'articolo 17, nè dell'interpretazione dell'esigenza, pure essa contestuale all'attuazione dell'ordinamento regionale, di una ristrutturazione e di una semplificazione della pubblica amministrazione.

E ringrazio il senatore Perna dell'interruzione, anche se non posso con lui compiacermi per la evocazione che egli ha fatto di personaggi, come l'onorevole La Tolfa, che non appartengono alla nostra Assemblea. Questo orientamento, se dovesse prevalere, non servirebbe certo a dare al paese un volto nuovo, un volto adeguato ai tempi. Per brevità non esemplifico su altri aspetti anche se la documentazione in mio possesso non è limitata soltanto al turismo; mi basta solo ricordare che persino per le circoscrizioni comunali, per le quali l'articolo 9 ora soppresso dalla legge Scelba prevedeva la possibilità di iniziare l'attività legislativa senza la necessità di nessun altro provvedimento, si pretenderebbe l'approvazione di una cosiddetta legge-quadro contestuale al trasferimento alle regioni delle competenze statali. Ripeto, secondo noi, onorevoli colleghi, non è questa la strada per definire una linea coerente democratica ed avanzata di politica regionale.

Il trasferimento delle funzioni che noi chiediamo con urgenza nel più breve tempo possibile deve essere orientato in un altro modo, concepito con altri criteri, definito in un al-

tro quadro. Si deve però da parte del Governo avere la sensibilità politica di cominciare a predisporre i provvedimenti di trasferimento delle funzioni proprio in quelle materie che oggi sono al centro dell'attenzione del paese e si vuole collegare l'opinione pubblica con le istituzioni regionali e dare un accordo efficace e democraticamente produttivo al movimento di opinione, alle forze democratiche da un lato, alle istituzioni dall'altro.

I decreti di trasferimento da adottare con urgenza e per primi devono riguardare le grosse questioni oggi in discussione: sanità, urbanistica, trasporti. Noi riteniamo che questo trasferimento sia necessario e che anzi possa agevolare molto le iniziative di riforme che non debbono essere ritardate ma avviate con la massima sollecitudine.

Il secondo problema che è stato sollevato riguarda la funzione di indirizzo e di coordinamento riservata allo Stato per le esigenze di carattere unitario. Si dice che questa affermazione è di dubbia interpretazione. Il virtuosismo giuridico avrebbe trovato un terreno fecondo per spargere i suoi semi. Non mancano nel nostro Paese certo le menti acute nè le riviste giuridiche o paragiuridiche per una interessante disputa su questo argomento. Ma veniamo ai fatti. Primo, la legislazione regionale è vincolata soltanto al rispetto della Costituzione e ai princìpi fondamentali della legislazione; secondo, non deve essere in contrasto con gli interessi nazionali e con quelli di altre regioni; terzo, l'articolo 17 aggiunge che deve rispettare gli obiettivi del programma economico nazionale e gli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Noi chiediamo al Governo di dirci apertamente: la legislazione in vigore contiene princìpi sufficienti perchè nell'esercizio delle funzioni amministrative e dell'attività legislativa le regioni siano tenute a rispettare queste direttive fondamentali e a riferirsi a questi limiti? Questo è il punto; io rispondo sì. Ma anche se così non fosse, non vi è forse una garanzia sufficiente, almeno in questa fase, nell'articolo 127 della Costituzione?

Il problema, dunque, onorevoli colleghi, non si pone in relazione ai decreti di trasferimento, non si pone nel modo in cui lo ha posto ad esempio il Ministero dell'agricoltura che ha subordinato qualsiasi inizio di studio del trasferimento delle funzioni alla definizione di una legge-quadro; non si pone nei termini in cui lo ha posto il Ministero dell'industria per alcuni settori richiedendo esso pure la definizione preventiva di una legge-quadro per poter stabilire poi quali materie in questo quadro devono formare oggetto di trasferimento.

P E R N A . Ma chi dice questo esattamente?

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Si dice, il Ministero; ma io ho detto che secondo me vi è un orientamento del Ministro e del Presidente del Consiglio che è responsabile dell'indirizzo generale del Governo e che credo ci dirà qualche cosa a questo proposito.

Il problema si pone (lo dico subito e mi intratterrò su questo argomento tra poco anche se brevemente) in relazione al tipo di legislazione generale che è oggi in vigore nelle materie elencate dall'articolo 117, ma questa è un'altra questione. Per questo aspetto si pone un problema di riforma dei princìpi, un problema che è, che deve essere tenuto distinto dal trasferimento delle funzioni anche se — ritengo — dobbiamo orientarci con sollecitudine ad una profonda riforma della legislazione. Ed è in queste leggi da emanare, nelle leggi che fissano i princìpi fondamentali che riformano, che innovano la legislazione vigente, come si esprime il collega Signorello nella mozione, ma come non sembra volersi orientare poi quando la spiega e la precisa nel corso del suo discorso al Senato, è proprio in questa sede che debbono essere definite le funzioni di indirizzo e di coordinamento; non già — e me lo consenta il collega Signorello — con una attribuzione alla responsabilità del Presidente del Consiglio che ha sempre, per Costituzione, quelle attribuzioni che egli sembra, innovando, volergli attribuire in questa sede; non possono essere attribuite, peggio ancora, ai ministri competenti e anche a deliberazioni del Consiglio dei ministri, anche perchè non si comprende quale rilevanza giuridica possano

assumere, onorevoli colleghi del Gruppo socialista, queste deliberazioni. L'indirizzo e il coordinamento delle attività regionali deve essere esercitato dallo Stato, nelle forme in cui lo Stato si esprime ed agisce nei confronti di tutti i soggetti, nelle forme in cui lo Stato (naturalmente lo Stato-ordinamento, onorevoli rappresentanti del Governo, e mi pare ovvio richiamare questo concetto) concreta la sua volontà, cioè nelle forme della legge. Non vi è altra alternativa, non vi è altra possibilità, se non vogliamo violare la Costituzione, se non vogliamo mortificare l'autonomia regionale, se non vogliamo creare delle distorsioni ancora più gravi di quelle che sono nella fase attuale presenti di fronte a noi; nelle forme di una legge dunque che, trattandosi di organi legislativi come le regioni autonomi nell'ordinamento, non può che avere il carattere di legge di indirizzo e di princìpi e non può certo interessarsi nè delle singole materie nè dei singoli atti attuativi delle materie e delle politiche in queste materie. Evidentemente tutto questo non esclude, onorevoli colleghi, anzi presuppone i poteri di indirizzo politico che sono propri del Governo e che il Governo legittimamente e opportunamente deve esercitare, ma non certo nella forma indicata dal senatore Pieraccini, che è la forma del preavviso dell'atto sanzionatorio che interverrà se non ci sarà una pedissequa e conformistica uniformità tra le decisioni della regione e gli indirizzi e gli orientamenti del Governo.

Si pone qui il problema del concreto operare per raggiungere questo risultato su cui anche il senatore Pieraccini si è intrattenuto. Ma a questo proposito la scelta sul terreno politico è stata fatta; bisogna ora rispettarla concretamente. È la scelta della programmazione, condivisa anche dalle regioni, che in tutti gli statuti si sono preoccupate di richiamarsi alla programmazione; anzi hanno esplicitato questo impegnativo richiamo con interessanti specificazioni che il Parlamento farà bene a meditare e di cui farà bene a tenere conto. Si tratta di operare affinchè la programmazione, come metodo per l'attuazione della politica economica e sociale e più in generale come metodo nuovo di amministrare, di governare a tutti i livelli ed anche di legiferare, sia effettiva e democratica; coinvolga le regioni nel processo di formazione delle scelte, di definizione delle politiche, di attuazione degli interventi; e le coinvolga in un rapporto di partecipazione dialettica nella quale l'Esecutivo deve però rigorosamente rispettare la centralità del Parlamento in tutte le fasi, se si vuole che non solo a livello istituzionale ma anche nei confronti di tutte le componenti sociali, e in primo luogo dei lavoratori, vi sia partecipazione responsabile.

È chiaro in ogni caso che questo processo può andare avanti nella misura in cui il programma non sia la elegante trascrizione di un disegno tecnocratico o la mistificazione con l'uso di un linguaggio oscuro e ambivalente di una realtà in effetti imposta dalle forze capitalistiche e subordinata ad interessi ristretti di centri di potere economico pubblico o privato, ma sia la reale traduzione in termini politici degli interessi, delle aspirazioni di cui si fanno portatori il sistema delle autonomie da un lato e dall'altro le forze sociali, operaie e popolari e le loro associazioni.

Queste sono le condizioni, questo è il quadro, questa è la realtà politica nella quale oggi noi viviamo; queste sono le cose a cui noi dobbiamo fare riferimento se vogliamo attuare una politica efficace. Alle leggi di programma deve essere affidato il compito di fissare i comandi operativi e la destinazione delle risorse. È proprio alle leggi di programma che mi pare possa essere ricondotto quel potere di indirizzo e di coordinamento che dall'articolo 17 è stato richiamato e che salvaguarda la democraticità, il principio della autonomia, l'efficacia e l'unitarietà dell'indirizzo.

Mi pare questo il senso in cui si muove la mozione socialista (non vorrei sbagliare); mi pare anche che in questa direzione voglia andare la mozione della Democrazia cristiana, almeno per quanto riguarda la formulazione del programma 1971-75. In questo senso l'accordo è nella sostanza molto vasto.

Resta il problema delle leggi-quadro. Mi pare di poter usare a questo proposito una affermazione dell'onorevole Galloni: « Le leggi-quadro » — dice l'onorevole Galloni —

« sono l'occasione storica ed irripetibile non per ricavare dalle leggi vigenti i princìpi fondamentali della materia ma per cambiare questi princìpi, giacchè solo da questo cambiamento che è di stretta competenza del Parlamento nascono le condizioni per consentire alle regioni di affrontare i problemi dello sviluppo sociale e produttivo in termini nuovi ».

Non basta però: occorre, come dice la mozione democristiana, attuare la disposizione IX della Costituzione, che è problema diverso dalle leggi di riforma e di principio che si usa chiamare leggi-quadro. Occorre cioè adeguare tutte le leggi della Repubblica alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni.

Questo complesso lavoro deve essere fatto — io sono d'accordo — in collaborazione con le regioni per renderle partecipi attive di questo processo di revisione di tutta la formazione dei provvedimenti legislativi che interessano le regioni. Secondo me è opportuno e necessario che si cominci subito ad affrontare questa questione.

Onorevoli colleghi, questo evidentemente importa anche per noi un diverso modo di legiferare; comporta una revisione di tutta la legislazione, non solo di quella parte che riguarda le materie dell'articolo 117. È un lavoro arduo, ma al quale secondo me deve accingersi anche il Parlamento e con sollecitudine. Qui vi è un impegno preciso che invitiamo a votare: noi chiediamo al Governo di emanare nel modo più autorevole e vincolante direttive precise a cui debbono uniformarsi i singoli ministri ed i singoli Ministeri; chiediamo che queste direttive siano portate a conoscenza del Parlamento e delle regioni e non solo per motivi di controllo, onorevole Ministro; chiediamo che siano fissate scadenze precise per la formulazione dei decreti di trasferimento, e non solo per motivi politici, onorevole Ministro, ma per consentire che le regioni possano tempestivamente predisporsi non soltanto a dare i pareri obbligatori prescritti dalla legge finanziaria ma anche ad approntare gli strumenti organizzativi per subentrare subito agli uffici statali nelle attività amministrative, senza creare una zona grigia, dando continuità e tempestività all'azione della pubblica amministrazione.

Secondo noi il Governo avrebbe dovuto già fare tutto questo rendendo meno difficile l'arduo compito, di cui comprendiamo e condividiamo la difficoltà, in cui è impegnato l'onorevole Ministro per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Vi è un altro aspetto che riguarda il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Qui, onorevole Ministro, vi sono poche attenuanti per il Governo: la materia è complessa — lo riconosco — ma non tanto quanto appare a chi guarda a queste questioni come Giano, con il volto che vede e scruta e dubita rivolto al passato e con uno sguardo rivolto in avanti miope, inespressivo, disattento e pauroso. Ella, onorevole Ministro, sa che il Ministro per l'attuazione dell'ordinamento regionale ha riconosciuto in Commissione — e spero che l'onorevole Presidente del Consiglio o chi per lui replicherà a nome del Governo lo ripeterà in Aula — che l'esercizio del controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali spetta di già alle regioni nella situazione attuale. Spetta alle regioni fin dall'inizio del loro funzionamento — dice la legge — cioè fin dall'insediamento dei consigli e dalla costituzione dei loro organi, tra cui l'organo previsto dall'articolo 130 della Costituzione, che è chiamato espressamente ad esercitare tale controllo. La riserva di legge contenuta nell'articolo 130 della Costituzione mi pare incontestabilmente soddisfatta dalla legge Scelba all'articolo 55 e da altri articoli in essa contenuti; essendo, onorevoli colleghi — non facciamo delle capriole su questo punto — l'indicazione dell'articolo 56 circa la costituzione delle sezioni speciali una mera eventualità riservata allo statuto che può essere discrezionalmente dalle regioni utilizzata o no. Perchè dunque quella infelice circolare sui controlli che il Ministro per l'attuazione dell'ordinamento regionale ha sottoscritto? Si tratta di una circolare che ha ingenerato equivoci, perplessità e remore: a chi si è ceduto? Sono domande precise alle quali aspettiamo una risposta; non ci attendiamo un discorso generico e generale dall'onorevole Presidente del Consiglio o la

descrizione di un quadro politico, come si usa dire, od una risposta edulcorata di orientamenti, di indirizzi: ci attendiamo delle risposte su questo punto; perchè proprio da risposte precise dipende la nostra possibilità di lavorare e di avviare questo processo verso il suo scopo. A chi si è ceduto con questa circolare inopportuna e, secondo me, priva di ogni presupposto giuridico? Io non mi nascondo i problemi che sono numerosi ed anche complessi: lo Stato repressivo ed autoritario ha fatto del controllo sull'amministrazione locale — e del prefetto — uno strumento fondamentale per soffocare la libertà delle comunità locali e la crescita democratica del Paese; uno strumento arricchito da numerose, complesse articolazioni. È questa una delle ragioni, anche se non l'unica, dello spirito autonomistico delle norme presenti nella Costituzione; ma proprio per questo, se si vuole cambiare, bisogna affrontare con coraggio e con fiducia non solo nelle regioni, non soltanto nella capacità delle regioni, ma nella capacità e nel senso di responsabilità di migliaia di amministratori locali i cui meriti verso la Repubblica, anche se sono misconosciuti perfino dalle Assemblee legislative, non voglio qui ricordare, bisogna affrontare, ripeto, con coraggio e con fiducia questo tema dei controlli. Ripeto, non mi nascondo le difficoltà, ma non è certo bloccando arbitrariamente l'esercizio dei controlli, violando l'articolo 130 della Costituzione, prestando orecchio a chi ha esercitato il controllo sugli enti locali con spirito di diffidenza, di sospetto e di sfiducia che si superano le difficoltà. Dobbiamo porre mano ad una nuova legge comunale e provinciale; dobbiamo dare alla finanza locale il respiro e la collocazione che l'articolo 119 della Costituzione ci impone; dobbiamo evitare che in nome della razionalità e della semplificazione si cada nel semplicismo della delega di riforma tributaria, che ha proposto il Governo, e che il Ministro delle finanze difende con tanto accanimento, in un modo che dimostra di ignorare le regioni e le complesse esigenze che scaturiscono dal loro concreto operare e che espropria il comune e le province di ogni potestà tributaria, annullandone l'autonomia finanziaria e quindi anche l'autonomia politica e amministrativa.

Tutto ciò però non impedisce di far funzionare finalmente i controlli nelle forme previste dalla Costituzione, di negare, come è giusto che si neghi, un giudizio privilegiato di garanzia, pur nell'ambito dell'attuale sistema, ai prefetti e alle giunte provinciali amministrative, di riconoscere alle regioni un diritto che esse devono esercitare. Un giorno o l'altro dovremo parlare con chiarezza e con spregiudicatezza di questi problemi, onorevole rappresentante del Governo e onorevoli colleghi; tutto questo non consente di accreditare un giudizio inaccettabile nei confronti delle regioni e dei loro organi costituzionalmente responsabili.

Il Ministro dell'interno ha inviato ai prefetti una circolare invitandoli a fare proposte sul riordinamento delle prefetture. Non entro nel merito, non discuto nemmeno l'opportunità di includere fra le materie che dovrebbero rimanere di competenza delle prefetture l'assistenza sociale, che rientra nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione almeno in larga parte. Ne discuteremo al momento opportuno. Ma se vi era una disposizione urgente e necessaria — ecco il rilievo che io voglio fare — del Ministro dell'interno questa doveva proprio riguardare i controlli sugli enti locali, il trasferimento del personale, le intese necessarie con le regioni per avviare rapidamente questo procedimento. Perciò noi chiediamo che il Senato impegni il Governo ad operare immediatamente in questa direzione e a liberare le regioni in cui sono stati costituiti e funzionano i comitati regionali di controllo dallo stato di incertezza nel quale oggi si trovano.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione: vi sono nel Paese inquietudini profonde cui si è riferito anche il senatore Pieraccini, ritengo in modo non retorico; vi sono esigenze legittime di cui dobbiamo farci carico richiamando anche il Governo ad agire di conseguenza. Vi è un vasto movimento di lavoratori, un movimento che reclama un profondo rinnovamento nella vita del Paese. Non intendiamo allargare il dibattito su tali questioni; desidero però sottolineare che con

l'attuazione delle regioni è offerta a tutte le forze democratiche un'occasione veramente storica per affrontare correttamente e per risolvere adeguatamente problemi vecchi e nuovi.

Noi, la nostra parte, i sottoscrittori della mozione, che non è soltanto comunista ma comprende le forze del Partito socialista italiano di unità proletaria e della sinistra indipendente, vogliamo cogliere questa occasione per dare forza, prestigio e capacità di azione alle istituzioni repubblicane; per contribuire a risolvere, nell'alveo del programma costituzionale, i problemi aperti nella nostra società; per dare respiro e solidità al regime democratico; per garantire, proprio nell'interesse della democrazia, nell'interesse della classe lavoratrice e nell'interesse del Paese lo sviluppo generale delle nostre istituzioni e della nostra società. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito del dibattito alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

G E R M A N O' , *Segretario*:

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — L'interrogante chiede di conoscere se risponda al vero che presso l'Istituto per la programmazione (ISPE), ente pubblico cui sono affidati gli studi per l'elaborazione del programma economico nazionale, si sia proceduto o si stia per procedere al riordinamento degli uffici ed alla promozione di alcuni funzionari, mediante provvedimenti abnormi o anche delibere del consiglio di amministrazione, in assenza di un regolamento che disciplini le carriere ed in difformità dalla normativa e dal rapporto di lavoro attualmente vigenti.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere per quale motivo non si sia ancora provveduto alla nomina di un direttore ed alla formulazione di un regolamento, come previsto dallo statuto, creando così l'ennesima situazione tipica di tanti altri enti disorganizzati, cui è affidato il pubblico danaro. (int. or. - 1977)

D'ANDREA, BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere notizie, per quanto possibile precise, circa i gravi incidenti che, in occasione, a quanto si afferma, di un massiccio rincaro dei generi alimentari, si sono verificati a Danzica ed in altre città polacche. (int. or. - 1978)

NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FIORENTINO, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alle drammatiche notizie pervenute da varie città della Polonia, dove dimostranti contro il carovita sono stati falciati da raffiche di mitra della polizia comunista;

appresa la notizia di sei morti e centinaia di feriti,

gli interroganti chiedono di conoscere, di fronte alla sensibilità dimostrata nei confronti della Spagna di Franco per il noto processo di Burgos, se non ritengano di manifestare presso il Governo polacco i sensi della solidarietà dei lavoratori italiani verso le popolazioni che la fame spinge a chiedere conto ai detentori del potere delle loro responsabilità politiche e di conduzione economica, e se il Governo non ritenga di fare un passo per giungere, in nome della solidarietà umana e dei diritti dell'uomo, alla cessazione di una repressione violenta e sanguinosa. (int. or. - 1979)

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale sia l'orientamento del Governo e, conseguentemente, quali le iniziative del Ministero degli affari esteri, in ordine all'aggravarsi della re-

pressione fascista in Spagna, culminata nel processo di Burgos e nelle misure di sospensione dei diritti costituzionali dei cittadini adottate prima nelle provincie basche e poi in tutto il territorio dello Stato spagnolo.

Per conoscere, inoltre, l'opinione del Governo sui presupposti politici del trattato commerciale preferenziale stipulato il 29 giugno 1970 fra la CEE e la Spagna, nonchè sulla presenza delle condizioni del suo mantenimento in vigore.

In particolare, si chiede:

quali sono state (sempre che vi siano state) le garanzie politiche offerte dalla Spagna;

se sia vero che, per superare l'opposizione di alcuni Stati membri, nel corso delle trattative, i rappresentanti spagnoli comunicarono l'intenzione del loro Governo di procedere ad una « democratizzazione progressiva » del regime interno;

quale significato debba attribuirsi alla « seconda tappa » prevista nel trattato sopracitato ed alle parole « semprechè ne siano riunite le condizioni » contenute nell'articolo 1, paragrafo 3, del trattato stesso. (int. or. - 1980)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI BENEDETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, a distanza di tre mesi e mezzo dall'accoglimento, da parte della Direzione generale delle antichità e belle arti, di un ricorso avanzato dai fratelli Simone, Tommaso e Remo Pastorino, piccoli impresari edili di Noli (Savona), i quali intendono costruire su proprio terreno un edificio ad uso abitazione assolutamente non lesivo di interessi panoramici, la Soprintendenza ai monumenti per la Liguria non ha ancora autorizzato i predetti ad iniziare i lavori, senza tener conto che i fratelli Pastorino hanno già ottenuto le prescritte e regolamentari autorizzazioni da tutti gli Enti locali e devono mantenere in inutile efficienza il cantiere, con danno economico rilevantissimo. (int. scr. - 4360)

BERNARDINETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le concrete determinazioni del suo Ministero circa lo scottante problema sorto in seguito all'atteggiamento assunto dal Consiglio nazionale dei geometri nei confronti dei geometri che hanno conseguito la maturità con le norme contenute nella legge 9 aprile 1969, n. 119.

L'interrogante fa presente che, di fronte all'irrigidimento del Consiglio nazionale dei geometri, una vasta categoria di giovani si vede impossibilitata ad esercitare la libera professione e che gli studenti dei corsi dell'istituto tecnico per geometri si trovano in uno stato di agitazione che li tiene lontani dallo studio, pur essendo desiderosi di assoggettarsi ad un esame di maturità più rigoroso, che elimini gli ostacoli posti dalle rappresentanze della categoria. (int. scr. - 4361)

TANSINI, DINDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere:

se sia in atto una convenzione tra il CNR e l'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) per ricerche sullo sviluppo tecnologico ed a quali risultati siano pervenute le ricerche stesse;

quali personalità del mondo scientifico e tecnologico dirigano le attività di studio, a quanto ammontano i fondi stanziati per tali ricerche e quanto sia stato fino ad ora speso per i fini istituzionali;

quanti incarichi di studio siano stati affidati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dall'ISPE ad esperti esterni e quanti altri si ritiene di dover affidare ancora per lo svolgimento di ricerche finalizzate al programma economico 1971-75. (int. scr. - 4362)

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 18 dicembre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 18 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione delle mozioni nn. 60, 62, 64, 65 e svolgimento dell'interpellanza n. 380, concernenti il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

II. Votazione del disegno di legge:

VALSECCHI Athos ed altri. — Regime fiscale degli apparecchi di accensione (1373) (*Relazione orale*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

2. BISANTIS e ACCILI. — Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1284).

IV. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCCALA', ARNONE, AVEZZANO COMES, BERMANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CATELLANI, CELIDONIO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRI, FORMICA, JANNUZZI, MINNOCCI, RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO, TOLLOY. — Il Senato,

considerata la necessità che la nascita delle Regioni sia prontamente seguita dagli adempimenti che ancora incombono allo Stato per rendere vitale il nuovo istituto;

ritenuto che al predetto fine sia altresì necessario garantire al Paese che, nel provvedere a tali adempimenti, lo Stato si ispiri con sincera convinzione ai princìpi di decentramento scritti nella Costituzione,

impegna il Governo:

1) a definire in modo unitario, in sede di Consiglio dei ministri, l'interpretazione dei criteri fissati dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio della delega legislativa concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione ed il relativo personale, e ad impartire, conseguentemente, direttive vincolanti alle Commissioni interministeriali incaricate della stesura dei decreti delegati;

2) ad attenersi rigorosamente, nell'emanazione dei predetti decreti, al concetto fondamentale a cui si ispira il citato articolo 17 della legge finanziaria, in base al quale la cura degli interessi nazionali ed interregionali da parte dello Stato, nei confronti di ciascuna Regione, si realizza non con la riserva allo Stato di funzioni relative a determinate sub-materie, comprese tra quelle indicate nell'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio di una funzione di indirizzo e di coordinamento relativamente a tutte le funzioni da trasferire, con la conseguenza che il trasferimento deve essere di regola pieno ed integrale, con la sola eccezione delle materie per le quali la Carta costituzionale ha espressamente definito le materie medesime con riferimento all'interesse regionale (tranvie e linee automobilistiche, viabilità, acquedotti, lavori pubblici);

3) ad interpretare la funzione statale di indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 17 della legge finanziaria come funzione da esercitarsi con legge o con atto collegiale di Governo, escludendosi in ogni caso l'esercizio della funzione stessa con atti di singoli Ministri;

4) a procedere senza indugio alla consultazione dei rappresentanti delle Regioni

interessate allo scopo di concordare l'interpretazione dei criteri di delega e l'impostazione dei decreti di trasferimento delle funzioni;

5) ad emanare i predetti decreti di trasferimento via via che ne sia stata completata la stesura, di modo che le Regioni possano gradualmente immettersi nell'esercizio delle loro competenze, senza attendere la scadenza del termine di due anni fissato per l'adempimento della delega;

6) ad assicurare una sistematica consultazione delle Regioni anche per l'elaborazione delle leggi-cornice, nonchè in ordine alla preparazione del programma economico nazionale 1971-75;

7) a riconoscere alle Regioni, in attesa che vengano approvate le iniziative intese a meglio regolarne l'esercizio, il potere di controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali, attraverso il Comitato di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, consentendo a quest'ultimo di avvalersi, ove occorra, del personale dello Stato attualmente addetto al controllo;

8) ad emanare senza ritardo le disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281;

9) ad impartire alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato le opportune direttive affinchè le richieste avanzate dalle Regioni per ottenere il comando di personale statale siano soddisfatte nel rigoroso rispetto dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale affida ai Consigli regionali il compito di stabilire la misura necessaria ad assicurare il funzionamento normale delle Assemblee e delle Amministrazioni regionali nell'attuale fase transitoria, a tal fine istituendo, ove occorra, un'apposita Commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esame delle richieste anzidette. (moz. - 60)

MACCARRONE Antonino, MENCHINELLI, BONAZZI, PREZIOSI, VENANZI, FABIANI, PERNA, BORSARI, ROSSI, MAGNO. — Il Senato,

considerata la necessità di una sollecita, tempestiva attuazione delle deleghe legislative già approvate dal Parlamento e di una impegnata attività per dare fin dall'inizio piena vitalità alle Regioni a statuto ordinario, nel pieno rispetto dei princìpi di autonomia e di decentramento fissati dalla Costituzione,

impegna il Governo:

1) a definire collegialmente, con deliberazione del Consiglio dei ministri, le direttive vincolanti a cui debbono uniformarsi i singoli Ministeri interessati all'attuazione della delega di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'osservanza scrupolosa e l'interpretazione unitaria dei princìpi e dei criteri direttivi ivi contenuti; a comunicare tale deliberazione ai Consigli regionali interessati ed alla Commissione parlamentare per gli affari regionali; a fissare precise scadenze per la comunicazione alle Regioni delle norme proposte per la formazione dei decreti delegati, in applicazione del secondo comma dell'articolo 17 della legge citata, in modo da consentire alle Regioni di predisporsi alla formulazione dei pareri richiesti e di immettersi gradualmente ed organicamente nell'esercizio delle funzioni trasferite;

2) ad attenersi rigorosamente, nella emanazione dei predetti decreti, al principio ispiratore dell'articolo 17 della legge citata, secondo cui il trasferimento delle funzioni statali per le materie elencate all'articolo 117 della Costituzione deve essere organico e totale, per cui, di conseguenza, nell'eventualità della individuazione di funzioni statali residue non trasferibili, deve farsi in ogni caso ricorso al potere di delega previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in modo da garantire alle Regioni, nelle materie indicate, l'organico esercizio delle potestà normative ed amministrative proprie e di quelle amministrative delegate dallo Stato;

3) ad interpretare la funzione statale di indirizzo e coordinamento, riservata dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 17), come funzione da esercitarsi con legge o con atti collegiali del Consiglio dei ministri, escludendosi in ogni caso l'esercizio della funzione stessa con atti di singoli Ministri;

4) ad assicurare una sistematica consultazione delle Regioni in ordine alla preparazione del programma economico nazionale ed alla formulazione di leggi generali di riforma e di princìpi che interessino in ogni caso materie di competenza delle Regioni;

5) a non ostacolare l'emanazione, da parte delle Regioni, di norme legislative e l'adozione di deliberazioni su materie di propria competenza, con esclusione di quelle per le quali è previsto il trasferimento di funzioni statali a norma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

6) a non frapporre ostacoli al regolare esercizio del potere di controllo sulle provincie, sui comuni e sugli altri enti locali da parte del comitato regionale di controllo, fin dal momento della sua costituzione, consentendo a tal fine che questo si avvalga, per l'organizzazione degli uffici, del personale degli enti locali ed, eventualmente, del personale statale necessario;

7) ad impartire senza indugio alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato le opportune direttive affinchè le richieste avanzate dalle Regioni per ottenere il comando di personale statale siano soddisfatte;

8) ad interpretare l'articolo 16, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel senso che l'attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi, di cui all'articolo 7 della citata legge, debba avere inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla deliberazione dei rispettivi statuti da parte dei Consigli regionali;

9) ad emanare senza ritardo le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni. (moz. - 62)

IANNELLI, DINDO, TANSINI, CIFARELLI, PINTO, BUZIO, DARE', DI BENEDETTO, GARAVELLI, PAUSELLI, TEDESCHI. — Il Senato,

considerata la necessità di una tempestiva emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

impegna il Governo:

a) ad ispirarsi, nell'emanazione dei decreti stessi, al principio di un pieno decentramento, con preciso riferimento alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione;

b) ad individuare, nelle attività attribuite alle Regioni, quelle attinenti alle esigenze di carattere generale ed unitario, ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dalla ricordata legge n. 281 del 1970;

c) ad impartire sollecitamente le norme per la redazione dei bilanci regionali, così come stabilisce l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) ad emanare tempestive direttive alle Amministrazioni centrali e periferiche per il comando del personale statale presso gli Enti regionali. (moz. - 64)

SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BARTOLOMEI, TESAURO, DEL NERO, MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO, TREU, DE VITO, COLLEONI. — Il Senato,

considerata la necessità di procedere rapidamente in modo organico a dare completa attuazione all'ordinamento regionale secondo i princìpi della Costituzione;

considerato che l'effettiva realizzazione di tale fondamentale riforma delle strutture dello Stato è condizione essenziale non soltanto per realizzare quella visione pluralistica e comunitaria che fu patrimonio dei costituenti e per garantire la pienezza dei diritti di libertà riconosciuti ai singoli gruppi, ma altresì per attuare una radicale revisione dei criteri, delle competenze e dei mezzi di azione dell'apparato statale,

impegna il Governo:

a) a precisare i tempi nei quali, senza attendere gli ultimi mesi del periodo biennale per l'esercizio dei poteri delegati dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno emanati i decreti di trasferimento delle funzioni regionali nelle singole materie, anche in relazione all'opportunità di stabilire con legge, per talune di queste, i princìpi fondamentali che innovino la legislazio-

ne vigente, ed a procedere, quindi, con tempestività alla preventiva consultazione delle Regioni prevista dall'articolo 17, secondo comma, della legge finanziaria e comunque non oltre il 30 giugno 1971;

b) a rispettare il criterio che ispira il citato articolo 17 della legge finanziaria, secondo cui la salvaguardia degli interessi nazionali e delle altre Regioni si realizza non già con la riserva allo Stato (di funzioni in settori specificati) all'interno delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato relativamente alle materie da trasferire, sicchè il trasferimento stesso, nel rispetto del dettato costituzionale, abbia a riuscire pieno ed integrale;

c) a definire la natura degli atti mediante i quali deve esercitarsi la funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 17, primo comma, lettera *a*), della legge finanziaria, stabilendo che essa debba essere esercitata con atti legislativi o con deliberazione del Consiglio dei ministri e che, comunque, l'attività statale di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni è esercitata sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri e sotto la sua responsabilità, oltrechè dei Ministri competenti;

d) a predisporre le iniziative necessarie per conseguire l'adeguamento, richiesto dall'articolo 5 e dalla IX disposizione transitoria della Costituzione, della legislazione nazionale ai princìpi dell'autonomia e del decentramento, sia proponendo l'abrogazione totale o parziale ovvero la modifica delle leggi esistenti, sia vigilando criticamente perchè anche i provvedimenti normativi *in itinere* siano ispirati al rispetto delle sfere di competenza regionale;

e) ad adottare il metodo della consultazione sistematica delle Regioni in ordine a tutti i provvedimenti normativi o di alta amministrazione che possano interessare settori di loro competenza; dovrà, quindi, essere assicurata, in particolare, la partecipazione delle Regioni alla preparazione e all'attuazione del programma economico nazionale 1971-75 e delle altre leggi di piano;

f) a far applicare immediatamente, per quanto di sua competenza, gli articoli 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, al fine di mettere in grado le Regioni di esercitare i poteri di controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali in attesa di una organica legislativa dell'intero settore;

g) ad emanare senza indugio le disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, ai sensi dell'articolo 20, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ad assumere una iniziativa legislativa che eviti alle regioni l'osservanza di norme così palesemente inadeguate come quelle contenute nel testo unico sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato. (moz. - 65)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, PALUMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato in cui si trovano i lavori di studio necessari per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare la redazione dei bilanci delle Regioni, e dall'articolo 17 della stessa legge per disciplinare il passaggio alle Regioni stesse delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dello Stato.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che il termine di 6 mesi previsto dall'articolo 20 della legge n. 281 del 1970 è già quasi interamente trascorso e che all'emanazione delle norme volte a regolare il trasferimento alle Regioni delle materie attribuite alla loro competenza deve essere provveduto. (interp. - 380)

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari